

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”, come modificato dal D.P.R. 12/03/2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO** il decreto legislativo 13/01/2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti” come da ultimo modificato dal decreto legislativo 03/09/2020, n. 121 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 (*nel seguito* D. Lgs. 152/2006);
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 concernente “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che ha introdotto al D. Lgs. 152/2006 l'art. 27 *bis* riguardante il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” (*nel seguito* P.A.U.R.);
- VISTO** il decreto-legge 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120, che con l'art. 50 ha introdotto modifiche alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III del D. Lgs.

152/2006 e con il comma 3 ha disposto che “le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge”;

- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
- VISTO** il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l’art. 1 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”;
- VISTO** il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 08/05/2007, n. 13”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008 n.19 che individua questo Assessorato del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità competente per la materia ambientale;
- VISTA** la legge regionale 08/04/2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
- VISTO** Il decreto legislativo 06/11/2011 recante “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale per l’adozione dei provvedimenti di V.A.S. e di V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013, nonché per l’adozione dei provvedimenti di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 25 comma 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della legge regionale n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della legge regionale n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (*nel seguito* “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 285/Gab del 03/11/2020 di nomina del Segretario della C.T.S.;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale di competenza dell’amministrazione regionale e le modalità operative e di

ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;

VISTO il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 06/02/2020 tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente (*nel seguito* D.R.A.) e l'A.R.P.A. Sicilia ai fini dell'espletamento della verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)" con la quale, a parziale modifica di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006, verifica di assoggettabilità a V.A.S., ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, screening di valutazione di incidenza, ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare, ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il decreto interassessoriale n. 234/Gab del 18/08/2020 di questo Assessorato e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del P.A.U.R., ai sensi dell' art. 27 *bis* del D. Lgs. n. 152/2006 ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 27/03/2020 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19" e la successiva reitera con modifiche di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 25/09/2020 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020", in particolare l'art.7 "Accelerazione delle procedure amministrative" che dispone al comma 2 "I termini dei procedimenti autorizzatori (ivi compresi quelli ad essi connessi) di cui al comma precedente sono ridotti ad un terzo";

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006, n. 02/20 del 19/06/2020 e n. 06/2020 del 16/10/2020, emesse dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa riguardante, quest'ultima, il prosieguo, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio di TMB (trattamento meccanico biologico) dei rifiuti solidi urbani residui non pericolosi indifferenziati nell'impianto sito in c.da "Cava dei Modicani" in Ragusa per la durata di 32 (trentadue) giorni, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006, a far data dal 17/10/2020 e fino al 17/11/2020;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della precitata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (*nel seguito* D.R.A.);

VISTO il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;

VISTO il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;

VISTA l'istanza prot. n.157 del 04/05/2020 (protocollo DRA n. 23602 del 05/05/2020), con cui l' Avv. Giuseppe Cassì, in qualità di Presidente della SRR ATO 7 Ragusa - partita IVA 01544690884 - (*nel seguito* "Proponente") ha avanzato istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006, per il "*Progetto di riallocazione definitiva dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico nel sito di Cva dei Modicani in Ragusa*" da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il "*Progetto esecutivo di modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa*", (*nel seguito* "Progetto"), unitamente alla pertinente documentazione tecnico-amministrativa;

VISTO il progetto costituito dai seguenti atti ed elaborati:

A) RELAZIONI TECNICHE

- Relazione generale;

- Studio Impatto Ambientale e relativi allegati (allegato 1 e allegato 2 carte tematiche);

- P.M.C. Disc_RG;
- Discarica-TMB rev. 03 Agg. 04/05/2020;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione tecnica di prevenzione incendi;
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- Piano di emergenza interno;

B) ELABORATI GRAFICI

- TAV 0_TMB Inquadramento generale;
- TAV 1_TMB Planimetria impianto di trattamento meccanico biologico (TMB);
- TAV 2_TMB Cella di biostabilizzazione;
- TAV 3_TMB Capannone tritovagliatura;
- TAV 4_TMB Rete di raccolta colaticci e acque di prima pioggia;
- TAV 5_TMB Impianto estrazione aria esausta – capannone;
- TAV 6_TMB Vasca di prima pioggia e condotta di scarico esistente;
- Planimetria generale e inquadramento territoriale;
- Prospetti e sezioni;
- Planimetria presidi antincendio;

C) ELABORATI ECONOMICI

- Elenco Prezzi e Quantità;
- Quadro economico;

VISTA

la nota prot. n. 2134/U del 22/05/2020 con la quale il Proponente ha depositato nel Portale Valutazioni ambientali di questo Assessorato (**I.D. RG RIF871 - cod. proc. n. 871**), in aggiornamento alla documentazione allegata all'istanza, la seguente documentazione:

- Istanza;
- Avviso;
- Elenco elaborati trasmessi;
- Planimetria impianto TMB;
- Inquadramento territoriale;
- Piano Monitoraggio e Controllo;
- Relazione generale;
- Quadro economico di progetto;
- Dichiarazione conformità urbanistica;
- Dichiarazione professionisti;
- Dichiarazione elenco professionisti;
- Scheda sintesi;
- Definizione SIA;
- Definizione Progetto;
- C.I. Progettista 1;
- C.I. Progettista 2;
- C.I. Proponente;
- Pubblicazione quotidiano;
- Parere urbanistico;
- S.I.A.;
- Rete raccolta colaticci e acque prima pioggia;
- Allegato I SIA;

VISTA

la nota prot. n. 31018 del 05/06/2020, integrata con nota prot. n. 31921 del 10/06/2020, con la quale il Servizio 1 DRA di questo Assessorato, ha comunicato la procedibilità dell'istanza al Proponente ed a tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti nel procedimento;

VISTA

la nota prot. n. 47856 del 18/08/2020 con la quale il Servizio 1 DRA ha comunicato agli Enti e alle

Amministrazioni competenti in materia ambientale coinvolte nel procedimento in argomento, ai sensi dell' art. 27-*bis*, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione dell' Avviso, di cui all'art. 23 comma 1, lett. e) del medesimo decreto legislativo, sul "Portale Valutazioni Ambientali VIA-VAS" (**I.D. RG RIF871 - cod. proc. n. 871**);

RICHIAMATO il verbale della *prima* conferenza di servizi del 30/10/2020, indetta e convocata, ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 14-*ter* della legge 241/90, dal Servizio 1 DRA con nota prot. n. 62915 del 23/10/2020, nel corso della quale il rappresentante della Direzione Regionale VV.F. Sicilia, chiarisce che "l'attività oggetto del procedimento non rientra tra quelle soggette alla normativa sui rischi di incidenti rilevanti ai sensi del D. Lgs n. 105 /2015, né tra quelle di competenza del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.10 del predetto decreto 105/2015, né rientra, tra le competenze della Direzione Regionale VVF per la Sicilia", allo stesso modo il rappresentante dell' IRSAP ha ribadito quanto già contenuto nella nota prot. n. 26053 del 1 settembre 2020 (prot. DRA n. 50547 del 9 settembre 202) l'Ufficio periferico di Ragusa dell' IRSAP, circa "la non competenza in ordine alla richiesta di parere per il procedimento in oggetto";

RICHIAMATO altresì il verbale della *seconda* conferenza di servizi del 09/11/2020, convocata, ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 14-*ter* della legge 241/90, dal Servizio 1 DRA con nota prot. n. 64315 del 03/11/2020, nel corso della quale, il rappresentante di ARPA Sicilia ha ritenuto approvabile il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) alle condizioni, e con le precisazioni, ivi indicate, il rappresentante del Servizio 8 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rappresentato che "*l'odierno procedimento, ancorché riguardante la VIA per la ricollocazione del T.M.B., deve inquadrarsi nel più ampio procedimento già avviato presso il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti per l'ottenimento del rinnovo dell'AIA D.D.G. 203/2010, a seguito di istanza dell'aprile del 2015 riguardante il "Progetto esecutivo di modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa". Ad oggi stante le sopravvenute ordinanze urgenti e contingibili, ex art. 191 del D. lgs. 152/2006, che hanno determinato al saturazione dell'impianto di discarica già nel 2017, riguarda esclusivamente la procedura di "chiusura della vasca" e la ricollocazione del TMB. Pertanto è necessario per quanto sopra, che il proponente modifichi l'oggetto della istanza, relativamente al procedimento di AIA, da "ampliamento" a "chiusura della vasca", come già incardinato presso il competente DRAR, ciò al fine di "legare" il procedimento AIA già avviato, con il procedimento PAUR oggetto della presente Conferenza. Sarà pertanto cura del DRAR trasmettere al Dipartimento dell'Ambiente gli atti ad oggi resi"*, il rappresentante del Libero Consorzio Comuna di Ragusa conferma di aver trasmesso all'autorità competente il parere del Libero Consorzio con nota prot. n. 29571 del 9/11/2020, che riporta il parere favorevole all'impianto con alcune prescrizioni e, infine, il rappresentante dell'ASP-SIAV di Ragusa riferisce di avere trasmesso in data 6/11/2020 la nota prot. n. 1436/SIAV del 5/11/2020 che riporta il parere favorevole condizionato dell'Agenzia;

VISTA la nota prot. n. 4786/U del 10/11/2020 (protocollo DRA n. 66052 del 11/11/2020) con la quale il Presidente della SRR ATO 7 Ragusa ha chiesto di modificare l'oggetto della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, da "*Progetto esecutivo di modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa*" a "*Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani – Ragusa*";

VISTO il proprio D.A. n. 286/GAB del 16/11/2020 con il quale è stato espresso "giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA)", ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, con attuazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27 bis del medesimo D. Lgs. 152/2006, per il progetto di "*Riallocazione definitiva dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa*" proposto dalla SRR ATO 7 Ragusa (Partita I.V.A./C.F. 01544690884) *Società Consortile per Azioni*, con sede legale in Viale del Fante n. 10 97100 – RAGUSA, alle Condizioni Ambientali ivi riportate;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi *conclusiva* del 17/11/2020, convocata dal Servizio 1 DRA con nota prot. n. 67353 del 16/11/2020, ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006 e con gli effetti dell'art. 14-*quater* della legge 241/90 e ss.mm.ii., nel corso della quale il rappresentante di ARPA Sicilia comunica che l'Agenzia ha formalizzato le proprie considerazioni sul PMeC con propria nota prot. n. 68770 del 16/11/2020 (protocollo DRA n. 67395 del 17/11/2020), indirizzata al Servizio 1 DRA, alla SRR ATO 7 Ragusa ed al Servizio 8 DRAR, con la quale vengono in dettaglio espresse le considerazioni/osservazioni sulla attuale versione del PMeC ai fini di una necessaria revisione per la sua definitiva approvazione. In ragione di ciò i lavori della conferenza sono stati *sospesi e rinviati*, in coerenza con le deroghe previste dalle Ordinanze nn. 1 e 2/Rif del Presidente della Regione Siciliana sulla riduzione dei termini del procedimento ad un terzo rispetto a quelli ordinari, al 7/12/2020 (**Allegato A**);

- VISTA** l' Ordinanza n. 7/2020 prot. LCC di Ragusa n. 0031028 del 19 novembre 2020, emessa dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006, per garantire la continuità dell'impianto per ulteriori due mesi fino alla concorrenza dei 24 mesi (6 mesi +18 mesi) dall'emissione della prima ordinanza, in coerenza con i chiarimenti del MATTM di cui alla circolare n. 5982 del 22 aprile 2016;
- VISTA** la nota del 3/12/2020 (protocollo DRA n. 71682 del 3/12/2020), con la quale il Proponente ha depositato nel Portale ambientale, il Piano di Monitoraggio e Controllo (versione 3 dicembre 2020) per gli impianti discarica e Trattamento Meccanico Biologico, aggiornato e integrato secondo le indicazioni della nota ARPA Sicilia del 17/11/2020, acquisita al prot. SRR ATO 7 Ragusa in pari data al n. 4896;
- VISTA** la nota del 4/12/2020 con la quale il Proponente ha depositato nel Portale ambientale, la seguente ulteriore integrazione documentale:
- PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE;
 - PIANO DI GESTIONE OPERATIVA IMPIANTO T.M.B.;
 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTO T.M.B.;
 - RELAZIONE TECNICA GENERALE
 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
 - PLANIMETRIA STATO DI FATTO;
 - SEZIONI STATO DI FATTO;
 - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO;
 - SEZIONI STATO DI PROGETTO;
 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
 - PLANIMETRIA RETI BIOGAS PERCOLATO;
 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI PLANIMETRIA RETI BIOGAS PERCOLATO
- VISTO** il verbale dei lavori della conferenza di servizi *conclusiva*, ripresi in data 7/12/2020, convocata dal Servizio 1 DRA con nota prot. n. 70043 del 26/11/2020, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006 e con gli effetti dell'art. 14-*quater* della legge 241/90 e ss.mm.ii., nel corso della quale il rappresentante di ARPA Sicilia evidenzia che *“la versione del PM e C, ancorché ARPA avesse esposto le proprie considerazioni e osservazioni sulla precedente versione del PM e C in data 16/11/ 2020, è stata integrata dalla SRR ATO 7 solo in data 3/12/2020, ragione per la quale il tempo necessario per le valutazioni di ARPA si è ridotto ad un solo giorno lavorativo. Ciò premesso si dà atto che le osservazioni di ARPA di cui alla sopra citata nota prot. n. 68770/2020, sono state in buona parte recepite dalla SRR sebbene rimangano alcuni aspetti da meglio definire e per i quali il gestore produrrà la revisione definitiva entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento AIA a seguito di specifico incontro tecnico con ARPA nel quale verranno in dettaglio illustrati i punti da revisionare, fermo restando che nella suddetta revisione dovranno altresì essere integrate tutte le prescrizioni e/o osservazioni da parte degli altri enti partecipanti alla conferenza che abbiano refluenze sul Piano di Monitoraggio e Controllo e il cronoprogramma degli interventi conseguenti”*. In tale sede il rappresentante della SRR *“prende atto delle superiori valutazioni di ARPA, rendendosi disponibile, a seguito di incontro tecnico, alla revisione del Piano, secondo le indicazioni che ARPA riterrà necessario prescrivere”*. Inoltre il Dirigente del Servizio 8 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha rappresentato *“di avere acquisito il progetto che recepisce le prescrizioni del Servizio 8 in ordine alla chiusura dell'impianto di discarica ai sensi del D. Lgs 36/2003 e s.m.i.. Atteso il breve tempo per l'esame del progetto, da un primo esame lo stesso si ritiene rappresentativo dell'indirizzo normativo, riservandosi eventualmente di riportare eventuali prescrizioni nell'ambito del provvedimento AIA. Pertanto si esprime parere favorevole sia al procedimento relativo alla riallocazione del TMB che al processo di chiusura della vasca n. 3, assegnando alla SRR ATO 7 trenta giorni a far data dal provvedimento di PAUR per la presentazione del PMeC approvato da ARPA”*. all'esito della conclusione della Conferenza di servizi, con gli effetti di cui agli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e 14 *quater* della legge 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizioni favorevoli e unitarie espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, è stata considerata conclusa favorevolmente (Allegato A-bis);
- VISTA** la nota (protocollo DRA n. 2411 del 18/01/2021), con quale ARPA Sicilia, con riferimento al procedimento in argomento, esaminato il piano di monitoraggio e controllo rev. 7 del 12/01/2021, integrato a seguito delle richieste di revisione contenute nella nota ARPA prot. n. 77091 del 23/12/2020, ai fini dell'espressione del parere ex art. 29- *quater* comma 6 di competenza, ha approvato, a condizione, il Piano di monitoraggio e controllo rev. 7 del 12/01/2021 presentato dalla SRR ATO 7 Ragusa;
- VISTA** la nota prot. n. 3625 del 28/01/2021 (protocollo DRA n. del), con la quale il Dipartimento regionale

dell'Acqua e dei Rifiuti ha notificato il Decreto del Dirigente Generale n. 26 del 27/01/2021 concernente l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa al “ *Progetto di riallocazione definitiva dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa*” da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il “*Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani – Ragusa*”;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 159/2011 la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;

PRESO ATTO altresì che l'art. 36 della legge regionale 22/02/2019, n. 1, riguardante la dichiarazioni del professionista o dei professionisti attestante il pagamento delle correlate spettanze dovute dal committente per il rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, si applica alle istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati o delle imprese;

RITENUTO per quanto sopra, di dovere rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art.27-*bis* del D. Lgs. n.152/2006, sulla base delle *posizioni unitarie, favorevoli e definitive* espresse, nella Conferenza di Servizi conclusiva del 17/11/2020 conclusasi il 7/12/2020, dai rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi/approvativi del Progetto in argomento;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A Termine delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

Di adottare, ai sensi dell'art. 27-*bis* del D. Lgs. n.152/2006, ad esito della Conferenza di Servizi *decisoria* del 17/11/2020 conclusasi il 7/12/2020, la “**determinazione conclusiva favorevole**” ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in ordine alla istanza prot. n.157 del 04/05/2020 (protocollo DRA n. 23602 del 05/05/2020), presentata dall' Avv. Giuseppe Cassì, in qualità di Presidente della SRR ATO 7 Ragusa (partita IVA 01544690884), per il “*Progetto di riallocazione definitiva dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico nel sito di Cva dei Modicani in Ragusa*” unificato con il “*Progetto esecutivo di modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa*”.

Articolo 2

Di rilasciare, ai sensi dell'art.27-*bis* del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)**, per il progetto di cui al precedente art.1, comprendente i seguenti pareri e titoli abilitativi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

D.A. n. 286/GAB del 16/11/2020 con il quale questa Autorità ambientale ha espresso “giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA)”, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, per il progetto di “*Riallocazione definitiva dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa*” proposto dalla SRR ATO 7 Ragusa, alle Condizioni ambientali ivi riportate (**Allegato B**);

Parere favorevole (protocollo DRA n. 2411 del 18/01/2021) di **ARPA Sicilia**, ai fini dell'espressione del parere ex art. 29- *quater* comma 6 di competenza, al Piano di monitoraggio e controllo rev. 7 del 12/01/2021 presentato dalla SRR ATO 7 Ragusa, con condizioni (**Allegato C**);

D.D.G. n. 26 del 27/01/2021 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti concernente l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa al “ *Progetto di riallocazione definitiva dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa*” da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il “*Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani – Ragusa*” (**Allegato D**).

Articolo 3

L'efficacia e la durata di tutti i termini dei sopra citati titoli abilitativi decorrono dalla data di notifica a mezzo pec, al Proponente/Gestore ed alle Amministrazioni ed Enti competenti indicati dal proponente, del presente decreto.

Articolo 4

Ai sensi dell'art.27-*bis*, comma 9 del D.Lgs. n.152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi sopra citati, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n.152/06, il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito del Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Aree Tematiche – VIA VAS – “*Portale Valutazioni Ambientali VIA-VAS*”, al link: <https://si->

vvi.regione.sicilia.it. (**Codice Procedura n. 871**) e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, 28 gennaio 2021

firmato
L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro

ASSESSORATO REGIONALE del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE
Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali

Conferenza di Servizi *Conclusiva*
Ditta: **SRR ATO 7 Ragusa**

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

In data **17 novembre 2020** alle ore 10:50 si è svolta **in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 67353 del 16 novembre 2020, ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e con gli effetti dell'art. 14-*quater* della legge 241/90 e ss.mm.ii., per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., coordinata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex art. 29 bis e seg. del D. Lgs. 152/2006, e tutti gli altri titoli abilitativi richiesti dal proponente con l'istanza del 4 maggio 2020 (prot. DRA n. 23602 del 5 maggio 2020), integrata il 29 maggio 2020, presentata tramite il portale ambientale di questo Assessorato dalla SRR ATO 7 Ragusa per il progetto denominato “*Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di C. da Cava dei Modicani in Ragusa*” da coordinare con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il Progetto denominato, così come modificato a seguito della nota del Presidente della SRR ATO 7 Ragusa prot. n. 4786/U del 10 novembre (prot. DRA del 11 novembre), “*Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani - Ragusa*”

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di Segretario, l'Arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo del Servizio 1, giusta delega del Dirigente del Servizio 1, prot. n. del 17 novembre 2020.

Risultano presenti in video collegamento:

Antonino Polizzi	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA
Fabio Ferreri	SRR ATO 7 Ragusa n.q. Dirigente
Roberto Lauretta	Progettista SRR ATO 7 Ragusa
Walter Ventura	collaboratore ATO 7 Ragusa gestione commissariale
Luca Garofalo	collaboratore ATO 7 Ragusa gestione commissariale
Salvatore Caldara	ARPA Sicilia
Giuseppe Alessandro	Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Giovanni Aprile	ASP SIAV Ragusa
Antonino Rotella	Servizio 8 – Autorizzazione Integrata Ambientale – DRAR
Raffaele Nicastro Maiorini	Servizio 8 – Autorizzazione Integrata Ambientale – DRAR

Risultano assenti:

Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
STA RG/SR del Dipartimento dell'Ambiente
Genio Civile di Ragusa
Servizio 5 – Gestione integrata rifiuti - DRAR
Servizio 6 – Rifiuti – Interventi sistema impiantistico dei rifiuti - DRAR

L'arch. Polizzi alle ore 11:05, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l'identità dei

partecipanti in video collegamento, apre l'odierna Conferenza di Servizi, comunicando che il Dipartimento dell'Ambiente eseguirà la registrazione audio/video dei lavori che verrà utilizzata da parte del Servizio 1 ai fini interni dall'Amministrazione e che non sarà divulgata in attività esterne.

I presenti autorizzano il Dipartimento dell'Ambiente alla registrazione audio/video dei lavori dell'odierna Conferenza di Servizi.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di tutela della privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente conferenza.

Il codice identificativo del procedimento amministrativo è: **RG9 RIF871** (codice procedura Portale Ambientale **871**).

Preliminarmente all'avvio dei lavori si ritiene opportuno evidenziare che:

1. secondo quanto previsto dall'art. 27-*bis* comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il termine di conclusione della Conferenza di Servizi, previsto ordinariamente in giorni 120, è di **40 giorni**, in ragione della riduzione ad un terzo prevista dall'art. 7, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 Rif del 27 marzo 2020 prorogata dall'Ordinanza n. 2/Rif del 25 settembre 2020 e pertanto i lavori della conferenza dovranno chiudersi improrogabilmente entro il giorno **8 dicembre 2020**;
2. con Ordinanze contingibili ed urgenti, ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006, n. 02/20 del 19 giugno 2020 e n. 06/2020 del 16 ottobre 2020 (reitera per un periodo di 32 giorni), emesse dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e adottate sui pareri di ARPA Sicilia e dell'ASP di Ragusa, è stato consentito il ricorso temporaneo alle attività autorizzate con l'ordinanza n. 6/2020, tra le quali, il prosieguo, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio di TMB (trattamento meccanico biologico) dei rifiuti solidi urbani residui non pericolosi indifferenziati nell'impianto sito in c.da "Cava dei Modicani" in Ragusa per la durata di 32 (trentadue) giorni, in ottemperanza di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii, **a far data dal 17/10/2020 e fino al 17/11/2020.**

Premesso quanto sopra esposto, si elencano i pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nel corso della conferenze di servizi del 30 ottobre 2020 e del 9 novembre 2020:

- nota prot. n. 26053 del 1 settembre 2020 (prot. DRA n. 50547 del 1 settembre 2020) dell'Ufficio periferico di Ragusa dell' IRSAP, con la quale, avendo verificato che l'intervento ricade in area esterna agli agglomerati industriali e che non presenta alcuna interferenza con infrastrutture consortili, ha comunicato che la richiesta di parere risulta improcedibile ai sensi della L.R. 7/2019 in quanto non rientra tra le competenze demandate dalla Legge Regionale 8/2012 al predetto Ente;

- parere favorevole con prescrizioni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa espresso con nota prot. n. 29571 del 9 novembre 2020 (prot. DRA n. 65581 del 9 novembre 2020);

- parere favorevole in materia antincendio del Corpo nazionale dei Vigili de Fuoco espresso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, competente per territorio, con nota prot. n. 6718 del 9 settembre 2020 (prot. DRA n. 52505 del 9 settembre 2020), confermato con successiva nota prot. n. 8374 del 28 ottobre 2020, con riferimento alla documentazione trasmessa dalla ditta in data 8 settembre 2020;

- parere favorevole con prescrizioni dell'ASP di Ragusa SIAV espresso con nota prot. n. 1436/SIAV del 5 novembre 2020 ;

- nel corso della conferenza di servizi del 30 ottobre 2020 il rappresentante della Direzione Regionale VVF per la Sicilia ha comunicato che l'attività oggetto del presente procedimento " *non rientra tra quelle soggette alla normativa sui rischi di incidenti rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 105 /2015, né tra quelle di competenza del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.10 del predetto decreto 105/2015, né rientra, tra le competenze di questa Direzione Regionale VVF per la Sicilia*";

- parere favorevole di ARPA Sicilia al Piano di Monitoraggio Ambientale alle condizioni, e con le precisazioni indicate nel verbale della conferenza di servizi del 9 novembre 2020;

- DA n. 286 del 16 novembre 2020 con il quale l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, acquisito il Parere Istruttorio Conclusivo della C.T.S. n. 357/2020 del 12 novembre 2020, ha emesso giudizio

positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) nei confronti del progetto denominato “*Progetto riallocazione definitiva dell’impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di C. da Cava dei Modicani in Ragusa*”, proposto dalla SRR ATO 7 di Ragusa e notificato dal Servizio 1 con nota prot. n. 67354 del 17 novembre 2020;

Prende la parola l’ing. Caldara il quale comunica che ARPA Sicilia ha formalizzato le proprie considerazioni sul PMeC con propria nota prot. n. 68770 del 16 novembre 2020 (prot. DRA n. 67395 del 17 novembre 2020), indirizzata al Servizio 1 DRA, alla SRR ATO 7 Ragusa e Servizio 8 DRAR, con la quale vengono in dettaglio esposte le considerazioni/osservazioni sulla attuale versione del PMeC ai fini di una necessaria revisione per la sua definitiva approvazione. Si dà lettura della nota di ARPA.

Interviene il dott. Ferreri il quale si sofferma sui punti 9 e 10 della nota ARPA, che si riferiscono all’attuale dimensione del vaglio con maglia pari a 40x40 mm, ribadendo la volontà della SRR di rendere più aderenti alle BAT (*range maglia 50-90*) gli aspetti tecnici del vaglio con conseguente incremento del numero delle biocelle, attualmente pari a 21 ordinarie e 4 emergenziali. L’arch. Rotella al riguardo evidenzia che un eventuale incremento delle biocelle genererebbe una diversa configurazione dell’impianto sia sotto l’aspetto delle aree occupate che sugli impatti generati (gestione delle emissioni etc.), per il quale ritiene che bisogna pensare ad un procedimento diverso. Chiede la parola l’ing. Caldara il quale chiarisce che la modifica del vaglio comporterebbe un incremento della percentuale di frazione di sottovaglio da compensare eventualmente con una rimodulazione del flusso complessivo di rifiuti in ingresso al fine di garantire le *performance* dell’impianto. Il dott. Ferreri poiché l’impianto in questa fase riceve un quantitativo di rifiuti settimanale di circa 800 t a fronte di una potenzialità di 1026 t, ritiene che l’aumento delle maglia del vaglio possa essere assorbito da questo delta di potenzialità, mantenendo l’assetto impiantistico l’attuale.

Il dott. Ferreri riferisce altresì che la SRR ha fatto richiesta al Commissionario straordinario del L.C.C. di Ragusa della emissione di un’ordinanza ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 per garantire la continuità dell’impianto per ulteriori rimanenti due mesi fino alla concorrenza dei 24 mesi previsti dalla norma. Nella tarda serata di ieri, riferisce, è pervenuto documento a firma del Dirigente Generale del DRAR che chiarisce i termini dell’applicazione della sopra citata norma.

Il dott. Alessandro conferma che gli uffici del LCC di Ragusa stanno lavorando alla stesura dell’ordinanza da concludersi verosimilmente nella giornata di oggi previo pareri dell’ASP e dell’ARPA Sicilia.

Il Presidente, prima di concludere i lavori della conferenza, chiarisce che tutta la documentazione riferita al procedimento in questione, ivi compresi i pareri richiamati nel presente verbale, sono consultabili presso il Portale ambientale di questo Assessorato (<https://sii-vii.regione.sicilia.it/>) [codice procedura 871].

In conclusione nelle more della revisione del PMeC da parte della SRR l’odierna conferenza **viene sospesa, i cui lavori**, in coerenza con le deroghe previste dalle Ordinanze nn. 1 e 2/Rif del Presidente della Regione Siciliana sulla riduzione dei termini del procedimento ad un terzo rispetto a quelli ordinari, sono rinviati al **7 dicembre 2020**, che saranno in ogni caso formalmente convocati dal Servizio 1 del DAR.

L’arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti. Avendo acquisito l’approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore 14:05 non avendo nient’altro da discutere, si chiude il collegamento video.

Il Presidente
Antonino Polizzi



ASSESSORATO REGIONALE del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE
Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali

Conferenza di Servizi *Conclusiva*
Ditta: **SRR ATO 7 Ragusa**

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

In data **7 dicembre 2020** alle ore 11:00 si è svolta **in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva* sospesa in data 17 novembre 2020 e riconvocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 70043 del 26 novembre 2020, ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e con gli effetti dell'art. 14-*quater* della legge 241/90 e ss.mm.ii., per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., coordinata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex art. 29 bis e seg. del D. Lgs. 152/2006, e tutti gli altri titoli abilitativi richiesti dal proponente con l'istanza del 4 maggio 2020 (prot. DRA n. 23602 del 5 maggio 2020), integrata il 29 maggio 2020, presentata tramite il portale ambientale di questo Assessorato dalla SRR ATO 7 Ragusa per il progetto denominato “*Progetto di riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di C. da Cava dei Modicani in Ragusa*” da coordinare con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il Progetto denominato, così come modificato a seguito della nota del Presidente della SRR ATO 7 Ragusa prot. n. 4786/U del 10 novembre 2020 (prot. DRA 66052 del 11 novembre 2020) in “*Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani - Ragusa*”

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di Segretario, l'Arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo del Servizio 1, giusta delega del Dirigente del Servizio 1, prot. n. 072385 del 07 dicembre 2020.

Risultano presenti in video collegamento:

Antonino Polizzi	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA
Fabio Ferreri	SRR ATO 7 Ragusa n.q. Dirigente
Roberto Lauretta	Progettista SRR ATO 7 Ragusa
Walter Ventura	collaboratore ATO 7 Ragusa gestione commissariale
Luca Garofalo	collaboratore ATO 7 Ragusa gestione commissariale
Salvatore Caldara	Direttore UOC Valutazioni e pareri ambientali - ARPA Sicilia
Alessia Arena	ARPA Sicilia
Giuseppe Alessandro	Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Giovanni Aprile	Dirigente medico - ASP SIAV Ragusa
Antonino Rotella	Dirigente Responsabile del Servizio 8 – Autorizzazione Integrata Ambientale – DRAR
Raffaele Nicastro Maiorini	Servizio 8 – Autorizzazione Integrata Ambientale – DRAR
Giuseppe Cassì	Sindaco del Comune di Ragusa e Presidente SRR

Risultano assenti:

Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
STA RG/SR del Dipartimento dell'Ambiente
Genio Civile di Ragusa
Servizio 5 – Gestione integrata rifiuti - DRAR
Servizio 6 – Rifiuti – Interventi sistema impiantistico dei rifiuti - DRAR

L'arch. Polizzi alle ore 11:05, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l'identità dei partecipanti in video collegamento, apre l'odierna Conferenza di Servizi conclusiva, comunicando che il Dipartimento dell'Ambiente eseguirà la registrazione audio/video dei lavori che verrà utilizzata da parte del Servizio 1 ai fini interni dall'Amministrazione e che non sarà divulgata in attività esterne.

I presenti autorizzano il Dipartimento dell'Ambiente alla registrazione audio/video dei lavori dell'odierna Conferenza di Servizi.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di tutela della privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente conferenza.

Il codice identificativo del procedimento amministrativo è: **RG9 RIF871** (codice procedura Portale Ambientale **871**).

Preliminarmente all'avvio dei lavori si ritiene opportuno rappresentare che:

1. secondo quanto previsto dall'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il termine di conclusione della Conferenza di Servizi, previsto ordinariamente in giorni 120, è di **40 giorni**, in ragione della riduzione ad un terzo prevista dall'art. 7, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 Rif del 27 marzo 2020 prorogata dall'Ordinanza n. 2/Rif del 25 settembre 2020 e pertanto i lavori della conferenza dovranno chiudersi improrogabilmente entro il giorno **8 dicembre 2020**;
2. con Ordinanze contingibili ed urgenti, ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006, n. 02/20 del 19 giugno 2020 e n. 06/2020 del 16 ottobre 2020 (reitera per un periodo di 32 giorni), emesse dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e adottate sui pareri di ARPA Sicilia e dell'ASP di Ragusa, è stato consentito il ricorso temporaneo alle attività autorizzate con l'ordinanza n. 6/2020, tra le quali, il prosieguo, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio di TMB (trattamento meccanico biologico) dei rifiuti solidi urbani residui non pericolosi indifferenziati nell'impianto sito in c.da "Cava dei Modicani" in Ragusa per la durata di 32 (trentadue) giorni, in ottemperanza di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii, **a far data dal 17/10/2020 e fino al 17/11/2020**;
3. in data 19 novembre 2020 il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha emesso Ordinanza n. 7/2020 prot. LCC di Ragusa n. 0031028 del 19 novembre 2020, ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006, per garantire la continuità dell'impianto per ulteriori due mesi fino alla concorrenza dei 24 mesi (6 mesi +18 mesi) dall'emissione della prima ordinanza, in coerenza con i chiarimenti del MATTM di cui alla circolare n. 5982 del 22 aprile 2016;
4. in data 3 dicembre 2020, assunta al prot. n. 71682, il Proponente ha depositato nel Portale ambientale il Piano di Monitoraggio e Controllo per gli impianti discarica e Trattamento Meccanico Biologico, aggiornato e integrato secondo le indicazioni della nota ARPA SICILIA del 17 novembre 2020, acquisita al prot. SRR ATO 7 Ragusa in pari data al n. 4896; (versione 3 dicembre 2020);
5. in data 4 dicembre 2020 la SRR ATO 7 ha depositato sul Portale ambientale la seguente ulteriore integrazione documentale:
 - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE;
 - PIANO DI GESTIONE OPERATIVA IMPIANTO T.M.B.;
 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTO T.M.B.;
 - RELAZIONE TECNICA GENERALE
 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
 - PLANIMETRIA STATO DI FATTO;
 - SEZIONI STATO DI FATTO;
 - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO;
 - SEZIONI STATO DI PROGETTO;
 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
 - PLANIMETRIA RETI BIOGAS PERCOLATO;
 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI PLANIMETRIA RETI BIOGAS PERCOLATO.

Premesso quanto sopra, si elencano i pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nel corso delle conferenze di servizi del 30 ottobre 2020, del 9 novembre 2020 e del 17 novembre 2020:

- nota prot. n. 26053 del 1 settembre 2020 (prot. DRA n. 50547 del 1 settembre 2020) dell'Ufficio periferico di Ragusa dell' IRSAP, con la quale, avendo verificato che l'intervento ricade in area esterna agli agglomerati industriali e che non presenta alcuna interferenza con infrastrutture consortili, ha comunicato che la richiesta di parere risulta improcedibile ai sensi della L.R. 7/2019 in quanto non rientra tra le competenze demandate dalla Legge Regionale 8/2012 al predetto Ente;

- parere favorevole con prescrizioni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa espresso con nota prot. n. 29571 del 9 novembre 2020 (prot. DRA n. 65581 del 9 novembre 2020);

- parere favorevole in materia antincendio del Corpo nazionale dei Vigili de Fuoco espresso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, competente per territorio, con nota prot. n. 6718 del 9 settembre 2020 (prot. DRA n. 52505 del 9 settembre 2020), confermato con successiva nota prot. n. 8374 del 28 ottobre 2020, con riferimento alla documentazione trasmessa dalla ditta in data 8 settembre 2020;

- parere favorevole con prescrizioni dell'ASP di Ragusa SIAV espresso con nota prot. n. 1436/SIAV del 5 novembre 2020 ;

- nel corso della conferenza di servizi del 30 ottobre 2020 il rappresentante della Direzione Regionale VVF per la Sicilia ha comunicato che l'attività oggetto del presente procedimento “ *non rientra tra quelle soggette alla normativa sui rischi di incidenti rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 105 /2015, né tra quelle di competenza del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.10 del predetto decreto 105/2015, né rientra, tra le competenze di questa Direzione Regionale VVF per la Sicilia*”;

- parere favorevole di ARPA Sicilia al Piano di Monitoraggio Ambientale alle condizioni, e con le precisazioni indicate nel verbale della conferenza di servizi del 9 novembre 2020;

- D.A. n. 286 del 16 novembre 2020 con il quale l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, acquisito il Parere Istruttorio Conclusivo della C.T.S. n. 357/2020 del 12 novembre 2020, ha emesso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) nei confronti del progetto denominato “*Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di C. da Cava dei Modicani in Ragusa*”, proposto dalla SRR ATO 7 di Ragusa e notificato dal Servizio 1 con nota prot. n. 67354 del 17 novembre 2020;

- ARPA Sicilia con nota prot. n. 68770 del 16 novembre 2020 (prot. DRA n. 67395 del 17 novembre 2020), indirizzata al Servizio 1 DRA, alla SRR ATO 7 Ragusa e al Servizio 8 DRAR ha esposto le considerazioni/osservazioni sulla attuale versione del PMeC ai fini di una necessaria revisione per la sua definitiva approvazione.

Interviene l'ing. Caldara il quale evidenzia che la versione del PMeC, ancorché ARPA avesse esposto le proprie considerazioni e osservazioni sulla precedente versione del PMeC in data 16 novembre 2020, è stata integrata dalla SRR ATO 7 solo in data 3 dicembre 2020, ragione per la quale il tempo necessario per le valutazioni di ARPA si è ridotto ad un solo giorno lavorativo. Ciò premesso si dà atto che le osservazioni di ARPA di cui alla sopra citata nota prot. n. 68770/2020, sono state in buona parte recepite dalla SRR sebbene rimangano alcuni aspetti da meglio definire e per i quali il gestore produrrà la revisione definitiva entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento AIA a seguito di specifico incontro tecnico con ARPA nel quale verranno in dettaglio illustrati i punti da revisionare, fermo restando che nella suddetta revisione dovranno altresì essere integrate tutte le prescrizioni e/o osservazioni da parte degli altri enti partecipanti alla conferenza che abbiano influenze sul Piano di monitoraggio e controllo e il crono programma degli interventi conseguenti.

La SRR prende atto delle superiori valutazioni di ARPA, rendendosi disponibile, a seguito di incontro tecnico, alla revisione del Piano, secondo le indicazioni che ARPA riterrà necessario prescrivere.

Interviene il Sindaco del Comune di Ragusa il quale esprime parere favorevole ai sensi degli articoli 216 e 217 del R.D. 1265/34 tenuto conto del parere favorevole dell'ASP competente per territorio.

Prende la parola il Servizio 8 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il quale rappresenta di avere acquisito il progetto che recepisce le prescrizioni del Servizio 8 in ordine alla chiusura dell'impianto di discarica ai sensi del D. Lgs 36/2003 e s.m.i.. Atteso il breve tempo per l'esame del progetto, da un primo esame lo stesso si ritiene rappresentativo dell'indirizzo normativo, riservandosi eventualmente di riportare eventuali prescrizioni nell'ambito del provvedimento AIA. Pertanto si esprime parere favorevole sia al procedimento relativo alla riallocazione del TMB che al processo di chiusura della

vasca n. 3, assegnando alla SRR ATO 7 trenta giorni a far data dal provvedimento di PAUR per la presentazione del PMeC approvato da ARPA.

Il Presidente della Conferenza di Servizi, all'esito della conclusione della odierna Conferenza, con gli effetti di cui agli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e 14 *quater* della legge 241/90 e s.m.i., sulla base delle **posizioni favorevoli e unitarie** espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, considera **conclusa favorevolmente la Conferenza di Servizi** relativa al Provvedimento riguardante il "*Progetto di riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di C. da Cava dei Modicani in Ragusa*" unificato al "*Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani - Ragusa*", la cui determinazione conclusiva verrà adottata dall'Autorità Ambientale per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.. dopo l'acquisizione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale da parte del servizio 8 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art 14-*ter* della legge 241/90 e ss.mm.ii., la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Il Presidente, prima di concludere i lavori della conferenza, ritiene utile ricordare che tutta la documentazione riferita al procedimento in questione, è consultabile presso il Portale ambientale di questo Assessorato (<https://sii-vii.regione.sicilia.it/>) [codice procedura 871].

L'arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti. Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore 12:40 non avendo nient'altro da discutere, si chiude il collegamento video.

Il Presidente
Antonino Polizzi



16 NOV 2020

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (*nel seguito* D. Lgs. 152/2006), come modificato in ultimo dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 ed in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, questo Assessorato è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- VISTA** la legge regionale 08.04.2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e

- ss.mm.ii.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale questo Assessorato è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come modificato in ultimo dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 414/Gab del 19/12/2019;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale è stato revocato il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 e sono state contestualmente rivisitate la disciplina e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi nello stesso contenute;
- VISTA** l'Ordinanza contigibile ed urgente, ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006, n. 1/RIF del 27/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana, ed in particolare l'art. 7 - *Accelerazione delle procedure amministrative*, commi 1 e 2, riguardante la riduzione ad un terzo dei procedimenti ambientali concernenti *“la realizzazione, il potenziamento, la riconversione e l'avvio di impianti pubblici, per lo stoccaggio, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti ...”*;
- VISTA** la legge regionale 12/05/2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022” pubblicata sulla GURS n. 28 del 14 maggio 2020 Parte I Suppl. Ord.;
- VISTA** la legge regionale 12/05/2020 n. 10 “Legge di Bilancio”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020 Parte I Suppl. Ord.;
- VISTE** le Ordinanze contigibili e urgenti, ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006, n. 02/20 del 19/06/2020 e n. 06/2020 del 16/10/2020, emesse dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa riguardante, quest'ultima, il prosieguo, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio di TMB (trattamento meccanico biologico) dei rifiuti solidi urbani residui non pericolosi indifferenziati nell'impianto sito in c.da “Cava dei Modicani” in Ragusa per la durata di 32 (trentadue) giorni, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii, a far data dal 17/10/2020 e fino al 17/11/2020;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del

- Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, con la quale è stato rinnovato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- VISTO** il decreto interassessoriale n. 234/GAB del 18 agosto 2020, con il quale, in attuazione alla delibera di Giunta Regionale n. 128 del 25 marzo 2020, è stato acclarato che la Struttura Regionale competente a presiedere le attività inerenti il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, è questo Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ed è stato altresì definito l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e del Dipartimento Regionale dell'Energia assoggettabili al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) disciplinato dall'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l'A.R.P.A. Sicilia, finalizzato all'espletamento della verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la nota prot. n. 157 del 04/05/2020, acquisita al protocollo DRA n. 23602 del 05/005/2020, con cui l'Avv. GIUSEPPE CASSI', in qualità di Presidente della **SRR ATO 7 Ragusa** - partita IVA 01544690884 - (nel seguito "Proponente") ha avanzato al Servizio 1 D.R.A. istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis del medesimo D.lgs. per il "*Progetto di riallocazione definitiva dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico nel sito di Cva dei Modicani in Ragusa*" da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il *Progetto* denominato "*Progetto esecutivo di modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa*", (nel seguito "Progetto"), unitamente alla pertinente documentazione tecnico-amministrativa;
- VISTO** il progetto costituito dai seguenti atti ed elaborati:
- A) RELAZIONI TECNICHE
 Relazione generale
 Studio Impatto Ambientale e relativi allegati (allegato 1 e allegato 2 carte tematiche) P.M.C.
 Disc_RG-Discarica-TMB rev. 03 Agg. 04/05/2020
 Sintesi non tecnica
 Relazione tecnica di prevenzione incendi
 Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
 Piano di emergenza interno
- B) ELABORATI GRAFICI
 TAV 0_TMB Inquadramento generale
 TAV 1_TMB Planimetria impianto di trattamento meccanico biologico (TMB)
 TAV 2_TMB Cella di biostabilizzazione
 TAV 3_TMB Capannone tritovagliatura

TAV 4_TMB Rete di raccolta colaticci e acque di prima pioggia
TAV 5_TMB Impianto estrazione aria esausta - capannone
TAV 6_TMB Vasca di prima pioggia e condotta di scarico esistente
Planimetria generale e inquadramento territoriale
Prospetti e sezioni
Planimetria presidi antincendio
C) ELABORATI ECONOMICI
Elenco Prezzi e Quantità
Quadro economico

VISTA la nota prot. n. 2134/U del 22/05/2020 con la quale il Proponente ha depositato nel Portale Valutazioni ambientali di questo Assessorato (**I.D. RG RIF871 - cod. proc. n. 871**), in aggiornamento alla documentazione allegata all'istanza, la seguente documentazione:

- Planimetria impianto TMB;
- Inquadramento territoriale;
- Piano Monitoraggio e Controllo;
- Relazione generale;
- Quadro economico di progetto;
- Elenco elaborati trasmessi;
- Dichiarazione conformità urbanistica;
- Dichiarazione professionisti;
- Dichiarazione elenco professionisti;
- Scheda sintesi;
- Definizione SIA;
- Definizione Progetto;
- Avviso;
- Istanza;
- C.I. Progettista 1;
- C.I. Progettista 2;
- C.I. Proponente;
- Pubblicazione quotidiano;
- Parere urbanistico;
- S.I.A.;
- Rete raccolta colaticci e acque prima pioggia;
- Allegato I SIA;
- Allegato II SIA;
- Elenco prezzi e quantità;
- Computo metrico;
- Vasche pioggia;
- Impianto estrazione arie esauste;
- Capannone tritovagliatura;
- Celle biostabilizzazione.

VISTA la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015;

VISTA la nota prot. n. 31018 del 05/06/2020, integrata con nota prot. n. 31921 del 10/06/2020, con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha comunicato la procedibilità dell'istanza al proponente e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento;

VISTA la nota prot. n. 35208 del 23/06/2020 con al quale il Servizio 1 ha comunicato al Proponente che sono pervenute, da parte dell'IRSAP Ufficio periferico di Ragusa, del Comando Provinciale dei V.V.F. di Ragusa e dell'ASP 7 S.Pre-S.A.L. di Ragusa, chiarimenti e/o integrazioni documentali;

VISTA la nota prot. DRA n. 41448 del 21/07/2020 con la quale il Proponente ha depositato nel Portale Valutazioni Ambientali i chiarimenti e/o integrazioni, formulati dagli Enti e Amministrazioni

- sopra richiamati;
- VISTA** la nota prot. n. 47860 del 18/08/2020 con la quale il Servizio 1 ha comunicato ai superiori Enti e Amministrazione l'avvenuto riscontro da parte del Proponente ai chiarimenti e/o integrazioni dagli stessi richiesti;
- VISTA** la nota prot. n. 47856 del 18/08/2020 con la quale il Servizio 1 ha comunicato agli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque interessate al procedimento in argomento, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso, di cui all'art. 23 comma 1 lett. e) del medesimo decreto legislativo, nel sito del Dipartimento dell'Ambiente;
- ACQUISITO** il parere istruttorio intermedio (P.I.I.) della C.T.S. n. 39/2020 approvato dal Nucleo di Coordinamento in data 09/09/2020;
- VISTA** la nota protocollo n. 55107 del 22/09/2020 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente ha trasmesso al Proponente il sopra richiamato parere della CTS n. 39/2020 del 09/09/2020, chiedendo allo stesso di formulare le eventuali controdeduzioni;
- VISTO** la nota prot. n. 4485/U del 22/10/2020, depositata in pari data nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, con la quale il proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni al citato parere n. 39/2020;
- RICHIAMATO** il verbale della *prima* conferenza di servizi del 30/10/2020, indetta e convocata, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 con gli effetti dell'art. 14-ter della legge 241/90, dal Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 62915 del 23/10/2020, nel corso della quale il rappresentante della Direzione Regionale VVF Sicilia, chiarisce che l'attività oggetto del procedimento non rientra tra quelle soggette alla normativa sui rischi di incidenti rilevanti ai sensi del D. Lgs n. 105 /2015, né tra quelle di competenza del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.10 del predetto decreto 105/2015, né rientra, tra le competenze della Direzione Regionale VVF per la Sicilia, allo stesso modo il rappresentante dell'IRSAP ha ribadito quanto già contenuto nella nota prot. n. 26053 del 1 settembre 2020 (prot. DRA n. 50547 del 9 settembre 2020) l'Ufficio periferico di Ragusa dell' IRSAP, circa la non competenza in ordine alla richiesta di parere per il procedimento in oggetto;
- RICHIAMATO** il verbale della *seconda* conferenza di servizi del 09/11/2020, convocata dal Servizio 1 con nota prot. n. 64315 del 03/11/2020, nel corso della quale tra l'altro ARPA Sicilia ha ritenuto approvabile il PMA alle condizioni, e con le precisazioni, ivi indicate.
- ACQUISITO** il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) della C.T.S. n. 357/2020 approvato nella seduta plenaria del 12.11.2020, con il quale è stato espresso **parere favorevole** riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "*Riallocazione definitiva dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa*" alle Condizioni Ambientali ivi contenute;
- RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere con esito favorevole il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, relativo al progetto di "*Riallocazione definitiva dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa*" alle Condizioni Ambientali ivi contenute;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A TERMINE** delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

si esprime **giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.)**, ai sensi dell'art.25 del D. Lgs. 152/06, con attuazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27 bis del medesimo decreto legislativo 152/2006, per il progetto di "*Riallocazione definitiva dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa*" proposto dalla **SRR ATO 7**

Ragusa (Partita I.V.A./C.F. 01544690884) *Società Consortile per Azioni*, con sede legale in Viale del Fante n. 10 97100 – RAGUSA, alle seguenti Condizioni Ambientali:

Condizione ambientale	1
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle prescrizioni impartite dal presente parere e da tutti gli Enti intervenuti nel Procedimento. Il progetto esecutivo dovrà contenere tutte le misure di mitigazione contenute nello SIA e nella documentazione di Progetto esaminata non in contrasto con le seguenti prescrizioni.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione ambientale	2
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Aspetti gestionali-progettuali
Oggetto della prescrizione	Al fine di garantire la gerarchia di trattamento dei rifiuti, entro 18 mesi dall'avvio dell'esercizio il Proponente ha l'obbligo di implementare l'Impianto, presentando un progetto relativo ad una linea per il recupero, all'interno del R.U.R. trattato, di frazioni merceologiche riciclabili. La modifica impiantistica, che ARTA valuterà nel rispetto della Parte II del Testo Unico Ambientale, dovrà consentire di produrre in uscita almeno il 51% del flusso da destinarsi a riciclaggio/recupero e, prospetticamente, di ridurre ulteriormente il rifiuto da smaltirsi.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione ambientale	3
Macrofase	<i>Post- Operam</i>
Fase	Prima dell'avvio delle attività

Ambito di Applicazione	Progettuale
Oggetto della prescrizione	Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà dare evidenza di aver trasmesso ai sensi della circolare MATTM n. 2730 del 13-02-2019 (recante le disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132) le informazioni desunte la PEI necessarie al Prefetto; così che il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, possa predisporre il Piano di emergenza esterna (PEI) all'impianto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione ambientale	4
Macrofase	<i>Post- Operam</i>
Fase	Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Gestionale
Oggetto della prescrizione	È necessario che il Proponente inoltri la richiesta di autorizzazione alle operazioni D15. Nel progetto esecutivo dovrà essere descritta la modalità di stoccaggio eventuale del biostabilizzato CER 19.05.03; dovrà essere presentata apposita planimetria con indicazione dell'esatta ubicazione e della superficie di stoccaggio e dei presidi ambientali opportuni.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione ambientale	5
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	In fase esercizio
Ambito di Applicazione	Monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia, considerando le valutazioni e condizioni del presente parere, per tutte le componenti ambientali per- la fase di esercizio (post operam). Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora

	necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle determinazioni stabilite da ARPA. I punti di monitoraggio dovranno essere riportati in apposito elaborato planimetrico. Il PMA dovrà essere inviato ad ARPA prima della messa in esercizio.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase esercizio
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	6
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Mitigazione con Opere a verde
Oggetto della prescrizione	Entro 12 mesi dall'avvio dell'esercizio si dovrà dare evidenza di aver attuato quanto rappresentato nello SIA in merito alla "barriera vegetativa polifunzionale". Il Proponente dovrà trasmettere documentazione fotografica attestante l'avvenuta messa a dimora delle specie arboree indicate lungo il perimetro dell'impianto; dovrà altresì essere definito un piano di manutenzione e una verifica di attecchimento, con eventuale sostituzione degli esemplari, per un periodo di almeno 5 anni.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere tecnico reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le valutazioni ambientali di competenza regionale n. 357/2020 del 12/11/2020.

Articolo 3

Il presente Decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato, pertanto il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nell'ambito del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006 come introdotto dal decreto legislativo 104/2017.

Articolo 4

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti preposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività e all'ARPA, giusto protocollo d'intesa D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 28 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. L'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività è onerata a trasmettere il verbale di ottemperanza a tutti gli Enti interessati.

Articolo 5

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006.

Articolo 6

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006, qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.


Articolo 8

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato, nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sarà inoltre pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it>)- [Codice Procedura n. 871], e per estratto nella G.U.R.S. nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione.

Palermo, 16 NOV 2020

L'Assessore
On. le Avv. Salvatore Cordaro

The image shows a circular official stamp of the "ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIALE AMBIENTE" with the word "L'ASSESSORE" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "On. le Avv. Salvatore Cordaro".



**Dipartimento attività produttive e
impatto sul territorio**

UOC Valutazioni e pareri ambientali

UOC Attività produttive area orientale

**Spett.le
Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 1**

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

**Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti
Servizio 8 – Autorizzazioni**

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

SRR ATO 7 Ragusa
gestionerifiuti.ato7.raqusa@pec.it

Oggetto: RG9 RIF871-SRR ATO 7 Ragusa - Istanza di attivazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/06 e s.m.i. per il "*Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di C. da Cava dei Modicani in Ragusa*" da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il Progetto denominato "*Progetto esecutivo di modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa*" – Codice Procedura 871. **Parere sul piano di monitoraggio e controllo, art. 29quater comma 6 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Con riferimento al procedimento in oggetto indicato,

esaminato il piano di monitoraggio e controllo rev. 7 del 12/01/2021, integrato a seguito delle richieste di revisione contenute nella nota ARPA prot. n. 77091 del 23/12/2020, ai fini dell'espressione del parere ex art. 29quater comma 6 di competenza di questa Agenzia,

Verificato che sono state recepite le richieste di questa Agenzia di cui alla citata nota n. 77091/2020, il Piano di monitoraggio e controllo rev. 7 del 12/01/2021 è approvato alle seguenti condizioni.

1. I limiti di verifica per i parametri non tabellati, azoto ammoniacale e nitrati, indicati nella tabella "Monitoraggio acque sotterranee" devono essere posti rispettivamente pari a 0,50 mg/l (come ammonio) e 50 mg/l. Nel caso dell'ammoniaca si fa riferimento al criterio conservativo di preservare la risorsa idrica, anche per un suo possibile uso potabile, più volte ribadito dall'ISS nei pareri sui limiti dei parametri non normati nelle acque sotterranee (vedi parere ISS n. 41488 – 11/09/2003 per l'ammoniaca) e pertanto il limite è posto pari a quello del D. Lgs. 31/01 per il parametro ammonio; per il nitrato, il limite di 50 mg/l è stabilito nel D. Lgs. 30/2009 di recepimento della Direttiva 2006/118/CE e coincide con il limite per le acque destinate al consumo umano del D. Lgs. 31/01.
2. La durata del trattamento di biostabilizzazione deve essere idonea a garantire il rispetto del limite di $1000 \text{ mgO}_2 \cdot \text{kg}_{\text{SV}} \cdot \text{h}^{-1}$ per il parametro IRDP a fine trattamento. Poiché gli ultimi dati di questa Agenzia mostrano che le modalità gestionali del processo non garantiscono il rispetto di tale limite, il proponente dovrà presentare un piano di campionamento e analisi da svolgere in contraddittorio con ARPA entro 30 giorni dal rilascio dell'AIA, comunicando a questa Agenzia con almeno una settimana di anticipo la data di prelievo dei campioni per ciascun lotto, onde consentire il contraddittorio.
3. Con riferimento al monitoraggio delle emissioni diffuse del TMB di cui alla tab. N, il monitoraggio sarà svolto in un punto a monte ed uno a valle del TMB secondo la direttrice dei venti dominanti al momento del campionamento. Inoltre, dovrà essere svolto uno studio preliminare per determinare la durata ottimale del campionamento passivo con radielli (par. 6.3.2).
4. Si coglie l'occasione per ribadire quanto già evidenziato in precedenti occasioni circa la necessità che il PMC riporti, principalmente in forma schematica e solo occasionalmente discorsiva, soltanto le informazioni sui controlli ed i monitoraggi da svolgere per la conduzione e gestione dell'installazione e per la verifica degli effetti sull'ambiente. Pertanto entro sei mesi dall'emissione del provvedimento autorizzativo il proponente predisporrà una revisione del PMC sulla base di un modello che questa Agenzia farà pervenire entro tre mesi dalla stessa data.
Tale revisione comporterà soltanto una razionalizzazione dei contenuti del PMC che si approvano con il presente parere, e sarà soggetta a formale approvazione da parte di questa Agenzia.
5. Si rappresenta alla società SRR ATO 7 Ragusa la necessità di accelerare l'iter di caratterizzazione e bonifica già avviato nel sito.

Inoltre, in fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà integrare il PMC con una planimetria riportante i punti di controllo e campionamento, che dovranno essere opportunamente georeferenziati, prima dell'avvio dell'AIA.

Infine, con riferimento alle attività a carico dell'ente di controllo, in analogia a quanto previsto per analoghi impianti e nelle more dell'approvazione del piano regionale di cui all'art. 29-decies comma 11bis del D Lgs 152/2006 da parte dell'Autorità Competente, questa Agenzia svolgerà una ispezione annuale.

CTPS Dott.ssa Chim. Alessia Arena



La Dirigente
UOS VIA/VAS/AIA/VINCA
(Dott.ssa Chim. Veronique Zappia)
Firmato

La Dirigente
UOS Attività produttive RG
(Dott.ssa Chim. Giuseppina Amato)



Firmato digitalmente
da AMATO GIUSEPPINA
C: IT

Il Direttore
UOC Valutazioni e pareri ambientali
(Dott. Ing. Salvatore Caldara)

Il Direttore
UOC Attività produttive area orientale
(Dott. Chim Gaetano Valastro)

Firmato digitalmente da
SALVATORE CALDARA

Firmato digitalmente da
GAETANO VALASTRO

CN = VALASTRO
GAETANO
C = IT



Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A
Il Dirigente generale

Ditta S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. - P.I.: 01544690884

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). *Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di cda Cava dei Modicani in Ragusa" da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto denominato "Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani - Ragusa".*

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Vista la Direttiva 1999/31/CE del del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- Vista la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- Vista la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.6.2015;
- Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 *"Testo Unico delle leggi sanitarie"*;
- Vista la Legge 2 febbraio 1974, n.64 *"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"*;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;
- Vista il D.lgs.36/2003 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"* così come modificato dal D.Lgs. n.121 del 03.9.2020, *"Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti"*;
- Visto il D.lgs.42/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"*;
- Visto il D.lgs.152 del 03.4.2006 – *Norme in materia ambientale*, e ss.mm.ii., e in particolare l'art.27bis che norma il *"Provvedimento autorizzatorio unico regionale, l'art.226 con cui si sancisce che: "è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi ..." nonché l'allegato D;*
- Visto il D.lgs.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., recante *"Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- Visto il D.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. *"codice antimafia"*, e le successive disposizioni correttive e integrative di cui al D.lgs.218 del 15 novembre 2012;
- Visto il D.lgs 50/2016 *"Codice dei contratti pubblici"*;
- Visto il D.lgs.104 del 16.6.2017, *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt.1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114"*;
- Visto il D.lgs.116 del 03.9.2020, *"Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica*

- la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- Visto il D.lgs. n.121 del 03.9.2020, “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;
- Visto il D.P.R. n.357 del 08 marzo 1997 e ss.mm.ii.;
- Visto l’art.40 della l.r. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Vista la l.r.24 del 24 agosto 1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”;
- Visto il parere dell’ufficio legislativo e legale prot.25115 - 137/II/2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Vista l’Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il D.P.R. n.151 dell’1 agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”;
- Visto il D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164”, che all’art.31 ha abrogato il D.M. n.161/2012;
- Visto il Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 29 gennaio 2007 “Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 18 febbraio 2005, n.59”;
- Visto il D.M. 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 27.9.2010 “Definizioni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005” e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n.161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
- Vista la Circolare di Coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.0022295 GAB del 27.10.2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46”;
- Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot.17669 del 14.12.2017 avente per oggetto “Circolare Ministeriale per l’applicazione dell’art.6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 03.8.2005);
- Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot.4064 del 15.3.2018 avente per oggetto Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- Viste le Linee Guida dell’ISPRA n.145/2016, relative ai “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art.48 della L.28 Dicembre 2015 n.221”, pubblicate sul sito web dell’ISPRA, in data 7

dicembre 2016 e in particolare il paragrafo n.3, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'art.6 del D.lgs.36/2003, e il successivo paragrafo n.4, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che *“solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica”*;

- Vista la l.r. 8 Aprile 2010, n.9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* e ss.mm.ii.,
- Vista la l.r. n.3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del D.lvo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del suddetto D.lvo.152/2006 e ss.mm.ii.;
- Vista la l.r. 7 maggio 2015, n.9 *“Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, che all'art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità precedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. e all'A.I.A.;
- Vista la l.r. 22 febbraio 2019, n.1 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. legge di stabilità regionale”* e in particolare l'art.36 *“Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi”*;
- Vista la l.r. 21 maggio 2019, n.7 *“Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”* e in particolare l'art.6 *“Conflitto di interessi e obbligo di astensione”*;
- Visto il D.A. 176/GAB del 09.8.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che approva il *“Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'area e dell'ambiente”*;
- Visto il D.D.G.92 del 21.8.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che recita *“l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento”*;
- Visto il *“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”* approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n.179 del 02.8.2012;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 28.5.2015 n.100 che valuta positivamente sia la Valutazione Ambientale Strategica, sia la Valutazione di Incidenza relativa al *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”* dell'11.7.2012;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto *“Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio – Approvazione”*;
- Visto il Decreto presidenziale 21 aprile 2017, n.10 *“Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”*;
- Preso atto che il 12 aprile 2018, durante la tredicesima riunione del Comitato Tecnico (art.75 direttiva 2010/75/UE) sono state approvate le BAT Conclusions per il settore Waste Treatment (WT) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E.;
- Viste le *“Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione”* adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.20 del 15.6.2017 *“Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica”*;
- Viste le misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.524/GAB del 31.01.2018, di adozione del PTPCT - Aggiornamento 2018-2020;
- Vista la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti”*;

- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n.537 recante la “*rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale*” nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- Visto il D.D.G.232 del 28.5.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art.29 ter e seguenti del D.lgs n.152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 luglio 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art.13 comma 3 della l.r. n.3/2016;
- Visto il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della delibera di giunta regionale n.264 del 14.6.2020, l’ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;
- Vista la Delibera del comitato nazionale dell’albo nazionale gestori ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile tecnico;
- Visto il programma di adeguamento delle discariche 2012 – 2014, approvato con protocollo 12652/com del 12.3.2012 dal Commissario per l’emergenza rifiuti che prevede, alla tabella 3, la determinazione del deficit/surplus di volumetria in discarica;
- Vista la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. 3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- Visto il protocollo attuativo del 04 aprile 2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e il Dipartimento regionale dell’ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicitaria previste dall’artt.10, 24 e 29 ter e seguenti del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii. ;
- Visto il D.D.G. n.203 del 22.4.2010 dell’A.R.T.A., che autorizza la realizzazione e la gestione della discarica per rifiuti solidi urbani, sita in contrada cava dei Modicani – territorio comunale di Ragusa;
- Vista la nota 1576 del 21.4.2015 avente ad oggetto “*Progetto esecutivo di modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani, sita in contrada Cava dei Modicani nel comune di Ragusa*” e del “*Progetto di riallocazione definitiva dell’impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di contrada Cava dei Modicani nel comune di Ragusa*”, a firma del Presidente dell’ATO Ragusa ambiente SpA e del Commissario straordinario della Regione ex ordinanza 8/Rif del 27.9.2013, con cui è stata presentata formale istanza di rinnovo ex art.29 octies del D.lgs.152/2006 dell’A.I.A. della discarica in c.da cava dei Modicani in Ragusa di proprietà dell’ATO Ragusa ambiente SpA approvata con D.D.G. n.203 del 22.4.2010 dell’A.R.T.A.;
- Vista la nota 631 del 02.12.2016 avente ad oggetto “*Trasmissione Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in C.da Cava dei Modicani – Ragusa*” a firma del Presidente dell’ATO Ragusa ambiente SpA e del Commissario straordinario della Regione ex ordinanza 8/Rif del 27.9.2013, con cui sono stati trasmessi, in formato digitale, i seguenti elaborati concernenti il progetto in parola:
- RELAZIONI E PIANI
- Elenco elaborati
 - Relazione generale
 - Relazione idrologica-idraulica
 - Report fotografico
 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 - Piano di sicurezza e coordinamento
- ELABORATI GRAFICI
- Inquadramento territoriale
 - Planimetria stato di fatto
 - Sezioni trasversali stato di fatto 1 di 5 (sezioni da 5 a 8)
 - Sezioni trasversali stato di fatto 2 di 5 (sezioni da 9 a 12)
 - Sezioni trasversali stato di fatto 3 di 5 (sezioni da 13 a 16)

- Sezioni trasversali stato di fatto 4 di 5 (sezioni da 17 a 20)
- Sezioni trasversali stato di fatto 5 di 5 (sezioni da 21 a 24)
- Planimetria di progetto
- Sezioni trasversali di progetto 1 di 5 (sezioni da 5 a 8)
- Sezioni trasversali di progetto 2 di 5 (sezioni da 9 a 12)
- Sezioni trasversali di progetto 3 di 5 (sezioni da 13 a 16)
- Sezioni trasversali di progetto 4 di 5 (sezioni da 17 a 20)
- Sezioni trasversali di progetto 5 di 5 (sezioni da 21 a 24)
- Sezione longitudinale discarica (P1) - Stato di fatto e di progetto
- Particolari costruttivi copertura superficiale

ELABORATI ECONOMICI

- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Stima dei costi della sicurezza
- Quadro di incidenza della manodopera
- Capitolato speciale d'appalto - Parte Generale
- Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche
- Cronoprogramma dei lavori
- Quadro economico

Considerato che la capacità di abbancamento della vasca inizialmente di 385.000 mc è, successivamente aumentata sino a 512.755, 55 mc, con i seguenti provvedimenti:

- a) Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) approvata con D.D.G. n.203 del 22.04.2010 dall'A.R.T.A. (385.000 mc);
- b) nota della Regione Siciliana – Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti n.52013 del 22-12-2014, acquisita al protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in data 23.12.2014 al n.4825, con cui è concesso *Nulla Osta all'abbancamento dei rifiuti fino ad un innalzamento della parte sommitale di 80-90 cm nei termini e nei limiti di cui al progetto di chiusura e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Parere n°59619 del 19.12.2014 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (25.000 mc);*
- c) Ordinanza Contingibile e Urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n.27218 del 16.7.2015, riportante prot. ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n°2792 del 17.7.2015, che ha *autorizzato il conferimento nella quantità complessiva massima di 25.000 mc per una durata massima di mesi sei decorrenti dal 21.7.2015, nelle more dell'implementazione della biostabilizzazione;*
- d) Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.2180 del 19.01.2016, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.252 del 20.01.2016, che ha *autorizzato il conferimento nella quantità complessiva massima di 18.200 mc per una durata massima dal 21.01.2016 al 31.5.2016;*
- e) Ordinanza Contingibile ed Urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.17602 del 31.5.2016, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.2018 del 31.5.2016, che ha *autorizzato il conferimento nella quantità massima complessiva di 20.800 ton per una durata massima dal 01.6.2016 al 31.01.2017 (20.800 t pari a 23.111,11 mc);*
- f) *modifica ed integrazione Ordinanza Commissario Straordinario Libero Consorzio comunale di Ragusa n.39327 del 20.12.2016, riportante protocollo SRR RG n.707 del 21.12.2016, dell'Ordinanza Contingibile e Urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.17602 del 31.5.2016, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.2018 del 31.5.2016, che ha autorizzato il conferimento ulteriore di 4.000 ton oltre ai 20.800 ton, per una durata massima dal 01.6.2016 al 31.01.2017*

(4.000 ton pari a 4.444,44 mc);

g) *Ordinanza Contingibile ed Urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.3732 del 27.01.2017, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.340 del 30.01.2017, che ha autorizzato il conferimento nella quantità complessiva massima di 32.000 mc per una durata massima dal 01.02.2017 al 20.7.2017 (32.000 mc pari a 26.400 ton);*

Considerato

che con nota 157 del 04.5.2020, agli atti del Dipartimento Regionale Ambiente, il Presidente della S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. - partita IVA 01544690884 ha avanzato al Servizio 1 D.R.A. dell'A.R.T.A. istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ex art.3 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) ex art.27-bis del medesimo Decreto per il "Progetto di riallocazione definitiva dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico nel sito di Cava dei Modicani in Ragusa" da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il Progetto denominato "Progetto esecutivo di modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa", allegando pertinente documentazione tecnico-amministrativa caricata nel portale SIVVI dell'ARTA da parte del soggetto proponente, che comprende:

- Relazioni tecniche:
 - relazione generale;
 - studio Impatto Ambientale e relativi allegati (allegato 1 e allegato 2 carte tematiche) P.M.C. Disc_RG-Discarica-TMB rev.03 Agg. 04.5.2020;
 - sintesi non tecnica;
 - relazione tecnica di prevenzione incendi;
 - documento unico di valutazione dei rischi da interferenze Piano di emergenza interno.
- Elaborati grafici:
 - TAV 0_TMB inquadramento generale;
 - TAV I_TMB planimetria impianto di trattamento meccanico biologico (TMB);
 - TAV 2_TMB cella di biostabilizzazione;
 - TAV 3_TMB capannone tritovagliatura;
 - TAV 4_TMB rete di raccolta colaticci e acque di prima pioggia;
 - TAV 5_TMB impianto estrazione aria esausta – capannone;
 - TAV 6_TMB vasca di prima pioggia e condotta di scarico esistente;
 - planimetria generale e inquadramento territoriale;
 - prospetti e sezioni;
 - planimetria presidi antincendio.
- Elaborati economici:
 - elenco Prezzi e Quantità;
 - quadro economico.

Vista

la nota del Dipartimento Regionale Ambiente (D.R.A.) prot.31018 del 05.6.2020, rettificata e integrata con nota 31921 del 10 giugno 2020, con la quale il Dirigente Responsabile del Servizio 1 DRA, ai sensi dell'art.27-bis del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, l'avvenuta pubblicazione in data 18 agosto 2020, sul Portale Valutazioni Ambientali dell'A.R.T.A., (rif. <https://sivvi.regione.sicilia.it> - Codice Procedura 871), dell'avviso redatto dal proponente, ai sensi dell'art.24, comma 2 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., e dei relativi elaborati progettuali;

Considerati

gli esiti delle Conferenze di Servizi tenutesi, per la definizione del Provvedimento Unico Regionale ex art.27-bis del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in via telematica nei giorni 30.10.2020, 09.11.2020, 17.11.2020 e della Conferenza di Servizi decisoria del 07.12.2020;

Considerato

che l'impianto realizzato presso il sito di Cava dei Modicani è ricompreso fra quelli annoverati all'interno della famiglia dei Trattamenti Meccanico/Biologici (TMB), così come individuati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2007 (d.lgs.18 febbraio 2005, n.59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti).

Il trattamento meccanico-biologico, nel caso di specie, è costituito da due diverse fasi:

- *trattamento meccanico del rifiuto indifferenziato. Il rifiuto viene vagliato per separare*

le due frazioni merceologiche (frazione secco-leggera e frazione umida) da avviare ai successivi sistemi di trattamento (collocazione di discarica) e/o valorizzazione;

- trattamento biologico della frazione umida, il cui scopo è la stabilizzazione delle componenti organiche degradabili, da collocare in discarica o da sottoporre a ulteriori trattamenti di finissaggio per possibili riusi, quali la costituzione dello strato finale di capping di discariche esaurite.

La tipologia di processo adottata (...) permette di ottenere una frazione a base organica (sottovaglio) da destinarsi al trattamento biologico ed una frazione secco-leggera (sopravaglio o sovrullo) da destinarsi ad eventuali ulteriori trattamenti con successiva valorizzazione e/o recupero energetico.

Il sopravaglio proveniente dalla tritovagliatura, effettuata all'interno di un capannone, viene trasportato giornalmente presso impianto di discarica per il relativo abbancamento; il sottovaglio proveniente dalla tritovagliatura viene allocato nelle biocelle esistenti, poste in area immediatamente limitrofa al capannone, per il relativo trattamento biologico con insufflazione d'aria, fino al raggiungimento del limite normativo del parametro I.R.D.P.. Il processo di biostabilizzazione ha una durata di almeno 21 giorni, a seguito dell'ottimizzazione del processo, periodo durante il quale il rifiuto diminuisce la propria putrescibilità per consentire di raggiungere valori di IRDP al di sotto di $1000 \text{ mg O}_2 \times \text{KgSV}^{-1} \times \text{h}^{-1}$ al fine di essere conferito in discarica.

L'impianto di trattamento meccanico-biologico è del tipo con insufflazione forzata di aria secondo il punto D.3.3.1.2 del D.M. 29.01.2007 viene di seguito descritto:

I rifiuti solidi saranno conferiti mediante autocarri o autocompattatori idonei al trasporto dei rifiuti e saranno sottoposti a trattamento meccanico e trattamento biologico.

Il trattamento meccanico avviene nel sistema impiantistico attraverso le seguenti fasi principali:

- ricezione dei rifiuti;
- apertura dei sacchi e triturazione;
- vagliatura;
- deferrizzazione.

Il trattamento biologico previsto è del tipo aerobico con cumuli statici e aereazione forzata.

L'impianto rientra tra quelli classificati "di tipo semplificato".

1. nell'area individuata all'esterno della vasca RSU, sono realizzate complessivamente 25 biocelle, (21 ordinarie e 4 straordinarie), servite da 9 centrali di insufflazione d'aria, di dimensioni di circa $5,50 \text{ m} \times 5,00 \text{ m} \times 2,40 \text{ m}$, per l'accoglimento della frazione organica proveniente dal pretrattamento rifiuti (tritovagliatura);
2. le dimensioni delle celle sono tali da accogliere cumuli di frazione organica bi-giornaliera pari a circa 60,00 mc, tenuto conto dei conferimenti medi giornalieri di RSU pari a 146,60 t;

Possono essere ammessi al conferimento presso l'impianto per il successivo trattamento i seguenti Codici EER:

Operazioni	Codice EER in ingresso	Quantità	Rifiuti/prodotti in uscita dall'impianto EER	
Area conferimento - D15 Area selezione trito vagliatura - D14 Biostabilizzazione - D8 Area maturazione - R3 Recupero metalli - R4	20 03 01 (Rifiuto urbano indifferenziato) 19 08 01 (Vaglio)	146,60 ton/g per 365 gg (Capacità complessiva annua 53.509 ton)	19 12 02	componenti ferrosi da separazione
			19 12 03	metalli non ferrosi
			19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti), prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi (frazione secca proveniente dal sopravaglio);
			19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost (frazione organica proveniente dal sottovaglio)
			19 05 99	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost (frazione organica proveniente dal sottovaglio).

Tenuto conto della documentazione in atti del DRA, comprendente i seguenti elaborati, con particolare riferimento in ultimo al parere istruttorio conclusivo n°357/2020 approvato dalla commissione tecnico scientifica nella seduta del 12.11.2020 e al verbale della conferenza dei servizi conclusiva del 17.11.2020;

Visti i pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nel corso delle

conferenze di servizi tenutesi nel corso del procedimento, come riportati nel verbale della Conferenza decisoria:

1. nota 26053 dell'1 settembre 2020 dell'Ufficio periferico di Ragusa dell'IRSAP, che, avendo verificato che l'intervento ricade in area esterna agli agglomerati industriali e che non presenta alcuna interferenza con infrastrutture consortili, ha comunicato che la richiesta di parere risulta improcedibile ai sensi della l.r. 7/2019 in quanto non rientra tra le competenze demandate dalla l.r. 8/2012 al predetto Ente;
2. parere favorevole con prescrizioni del Libero consorzio Comunale di Ragusa espresso con nota 29571 del 9 novembre 2020;
3. parere favorevole in materia antincendio del Corpo nazionale dei Vigili de Fuoco espresso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, competente per territorio, con nota 6718 del 9 settembre 2020, confermato con successiva nota 8374 del 28 ottobre 2020, con riferimento alla documentazione trasmessa dalla ditta in data 8 settembre 2020.

Nel corso della conferenza di servizi del 30 ottobre 2020 il rappresentante della Direzione Regionale VV.F. per la Sicilia ha comunicato che l'attività oggetto del presente procedimento *“non rientra tra quelle soggette alla normativa sui rischi di incidenti rilevanti ai sensi del d.lgs.105/2015, né tra quelle di competenza del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.10 del predetto decreto 105/2015, né rientra, tra le competenze della Direzione Regionale VV.F. per la Sicilia”*;

4. parere favorevole con prescrizioni dell'ASP di Ragusa SIAV espresso con nota 1436/SIAV del 5 novembre 2020;
5. parere favorevole di ARPA Sicilia al Piano di Monitoraggio Ambientale alle condizioni, e con le precisazioni indicate nel verbale della conferenza di servizi del 9 novembre 2020.

ARPA Sicilia con nota 68770 del 16 novembre 2020, indirizzata al Servizio 1 DRA, alla S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. e al Servizio 8 DRAR ha esposto le considerazioni/osservazioni sulla attuale versione del PMeC ai fini di una necessaria revisione per la sua definitiva approvazione.

Visto il D.A. n.286 del 16 novembre 2020 con il quale l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, acquisito il Parere Istruttorio Conclusivo della C.T.S. n.357/2020 del 12 novembre 2020, ha emesso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) nei confronti del progetto denominato *“Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa”*, proposto dalla S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. e notificato dal Servizio 1 con nota 67354 del 17 novembre 2020;

Considerato che la discarica di c.da Cava dei Modicani in agro di Ragusa è stata autorizzata (provvedimento A.I.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del d.lgs 59/2005 e, quindi, ai sensi del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.), con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente n.203 del 22.4.2010. L'A.I.A. prima citata è stata rilasciata in favore della Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. - Gestore I.P.C.C. - ed aveva una validità temporale ex lege di cinque anni con possibilità di rinnovo previa apposita istanza del gestore;

- con nota 1044 del 29.7.2014 il Gestore I.P.P.C. ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, ha avanzato istanza di modifica non sostanziale (incremento della capacità di abbancamento di 25.000 mc, pari a circa 21.000 t, sul quantitativo autorizzato con il D.G.G. 203 del 22.4.2010;
- in data 20.11.2014, si è tenuta apposita Conferenza di Servizi, in seno alla quale si è convenuto che l'istanza n.1044/2014 promossa dal Gestore I.P.P.C. doveva essere inquadrata all'interno di un procedimento di chiusura, ex art.12 del d.lgs.36/2003, della discarica in parola attesa la volumetria residua utile abbancabile e la previsione del Gestore di esaurimento della capacità di abbancamento rifiuti comprensiva dell'incremento, stimata a luglio 2015;
- con nota 52013 del 22.12.2014, il DRAR rilasciava nulla osta all'incremento di abbancamento di rifiuti di ulteriori 25.000 mc, pari a circa 21.000 t, portando la capacità autorizzata a complessivi 410.000 mc e al fine di raggiungere il profilo utile per la chiusura della discarica;

- con nota 210 del 13.4.2015 la ATO Ragusa Ambiente S.p.A. trasmetteva al DAR la relazione preliminare del “Progetto per l’incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Cava dei Modicani in Ragusa”, con la previsione in apposita platea all’aperto del trattamento meccanico-biologico a bio-containers;
 - con nota 1576 del 22.4.2015 l’ATO Ragusa Ambiente SpA, in gestione Commissariale, inoltrava al DRAR, e all’ARTA “istanza di rinnovo, ex art.29-octies del d.lgs.152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica sita in c.da Cava dei modicani in Ragusa di proprietà dell’ATO Ragusa Ambiente SpA, approvata con DDG n.203 del 22.4.2013 dell’ARTA della Regione Siciliana”;
 - con nota 380 del 18.6.2015 della ATO Ragusa Ambiente S.p.A., in riscontro alla nota del DAR 18185 del 13.4.2015, è stato trasmesso il “Progetto di modifica del piano di coltivazione e relativo aumento della capacità di abbancamento della discarica di Cava dei Modicani in Ragusa, corredato del Trattamento Meccanico Biologico (TMB) previsto sul corpo dei rifiuti;
 - atteso che con l’incremento autorizzato la gestione operativa della discarica si sarebbe protratta oltre i termini di validità del D.G. 203/2010, l’ATO RG Ambiente S.p.A. in liquidazione, giusta nota 1576 del 21.4.2015, ha reiterato l’istanza n.1044/2014, riproponendola formalmente come istanza di rinnovo ex art.29octies del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. del D.D.G. 203/2010;
 - in data 18.6.2015, la S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. ha trasmesso a corredo dell’istanza n.1576/2015 un progetto esecutivo proponendo il nuovo piano di coltivazione della discarica, tale da determinare una modifica sostanziale all’A.I.A. rilasciata;
 - per tale modifica sostanziale la S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A., giusta nota 631 del 02.12.2016 ha attivato la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale presso l’A.R.T.A. trasmettendo, a corredo dell’istanza, il relativo progetto ai fini della chiusura della discarica;
 - nelle more del rilascio del parere di V.I.A. da parte dell’A.R.T.A., propedeutico per l’approvazione della modifica sostanziale dell’A.I.A., di cui al D.D.G. 203/2010, la S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A., ha gestito, per il periodo tra il 21.07.2015 e il 20.7.2017, la discarica di cava dei Modicani in forza delle seguenti Ordinanze contingibili e urgenti, ex art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. emanate dal Commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Ragusa:
 - prot.27218 del 16,7,2015, validità 6 mesi, quantità autorizzata 25.000 mc;
 - prot. 2180 del 19.01.2016, validità al 31.5.2016, quantità autorizzata 18.200 mc;
 - prot.17602 del 31.5.2016, validità al 31.01.2017, quantità autorizzata 23.111 mc;
 - prot. 3732 del 27.01.2017, validità al 20.7.2017, quantità autorizzata 32.000 mc;
 - a far data dal 20.7.2017 sono cessati gli abbancamenti di rifiuti in discarica, mentre in forza di Ordinanze/Rif emanate dal Presidente della Regione Siciliana si è operata la sola attività di trattamento fisico-chimico dei rifiuti e successivo trasferimento delle frazioni residuali non compostabili in altro impianto autorizzato;
 - in data 21.7.2017 il DRAR acquisisce il D.A. n.236/GAB del 20.7.2017 con cui l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, n.q. di Autorità Unica Ambientale, esprime, sulla scorta del Parere positivo n.104/17 del 20.7.2017 rilasciato dalla Commissione Tecnico-Specialistica, giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto che propone, ai fini della chiusura della discarica di c.da Cava dei Modicani, il nuovo piano di coltivazione della discarica con riprofilatura della parte sommitale e recupero di ulteriore volumetria utile per l’abbancamento dei rifiuti.
Il suddetto D.A.236/GAB-2017, seppur approvando il progetto definitivo fra i cui elaborati sono citati:
 - “Imp. Biostabilizzazione-particolari costruttivi”;
 - “Imp. Biostabilizzazione-pianta e sezione base”;
 - “Imp. Biostabilizzazione-elaborato grafico”;
 non menziona tale impianto per il trattamento “B”, biostabilizzazione, soltanto il pare CTS n.104/2017 fa riferimento a discarica in esercizio dotata di impianto pre-trattamento “M” meccanico (triturazione) provvisorio;
- Vista la nota della S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. n.4786 del 10.11.2020, acquisita al prot. del

D.R.A.R. al n.44365, con la quale precisa che:

- in data 18.6.2015 con nota 380 a cura della ATO Ragusa Ambiente S.p.A. è stato trasmesso al D.R.A.R. e all'A.R.T.A. il "*Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani - Ragusa*";
- in data 02.12.2016 con nota 631 a cura della ATO Ragusa Ambiente S.p.A. è stato trasmesso al D.R.A.R. e all'A.R.T.A. il progetto di aggiornamento di quello prima indicato avente per oggetto la "*Modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa*";
- in data 20.7.2017 è scaduta l'Ordinanza del Commissario del Libero Consorzio comunale di Ragusa (ex Provincia di Ragusa) prot.3732 del 27.01.2017, rilasciata ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Con cui è stata assicurata la prosecuzione all'esercizio della vasca di abbancamento di titolarità di ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione - Gestione Commissariale, provvedimento non rinnovato;
- alla data del 21.7.2017 presso la vasca di abbancamento di titolarità di ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione - Gestione Commissariale di c.da Cava dei Modicani in Ragusa nessun ulteriore conferimento e consequenziale abbancamento è occorso;
- nel verbale della seconda conferenza di servizi tenutasi in data 09.11.2020, convocata dal Servizio 1 del Dipartimento Ambiente dell'A.R.T.A., per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art.27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., relativa all'istanza riportata in oggetto, è emersa la necessità che "*il proponente modifichi l'oggetto della istanza da ampliamenti a chiusura della vasca, come già incardinato presso il competente D.R.A.R., ciò al fine di incardinare il procedimento AIA già avviato nel procedimento PAUR oggetto della presente Conferenza*";
- con nota 4786/U del 10.11.2020, la S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. chiede di modificare l'oggetto con la seguente formulazione: "*Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa*" da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto denominato "*Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in C.da Cava dei Modicani - Ragusa*" restando ferma la validità del progetto depositato che non subisce alcuna modifica;

Considerato

che in data 12.01.2021, nel portale delle Valutazioni Ambientali dell'A.R.T.A. la S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. ha caricato la stesura del Piano di Monitoraggio e Controllo, che costituisce la versione Rev.7 del 12.01.2021, effettuata tenendo conto delle indicazioni di cui alle Conferenze dei Servizi del 30.10.2020, 09.11.2020, 17.11.2020, 07.12.2020 e delle osservazioni riportate nelle note A.R.P.A. Sicilia n. 68770 del 16.11.2020 e n. 77091 del 23.12.2020, dal quale si evince che:

- i soggetti autorizzati al conferimento presso l'impianto di TMB (per una potenzialità massima di circa 146 ton/g) sono i Comuni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
- la titolarità dell'impianto di TMB è ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione – con sede in viale del Fante, 10 - 97100 RAGUSA;
- la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, per conto dei Comuni soci, presso ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione è stata garantita ai sensi dei seguenti provvedimenti:
 - O.P.R.S. n.02/Rif. del 02.02.2017;
 - O.P.R.S. n.08/Rif. del 04.8.2017;
 - O.P.R.S. n.09/Rif. del 15.9.2017;
 - O.P.R.S. n.15/Rif. del 01.12.2017;
 - O.P.R.S. n.02/Rif. del 28.12.2018;
 - Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.526 del 09.3.2017- Art.19;
 - O.C.S. L.C.c. di Ragusa prot.39551 del 03.12.2018;
 - O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.2 del 31.7.2019;
 - O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.3 del 14.8.2019;
 - O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.5 del 31.10.2019;
 - O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.6 del 25.11.2019;

	<ul style="list-style-type: none"> - O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.1 del 30.01.2020; - O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.2 del 19.6.2020; - O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.6 del 16.10.2020; - O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.7 del 19.11.2020.
Vista	la nota 3034 del 25.01.2021, con la quale il Servizio Autorizzazioni del D.R.A.R. a seguito dell'istruttoria del procedimento in oggetto, ha richiesto alla S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A., per avere piena contezza dello stato dei fatti, con riferimento all'impianto Trattamento Meccanico (T.M.), di voler trasmettere le specifiche tecniche dello stesso, oltre che il titolo di proprietà/disponibilità;
Vista	la nota 387 del 26.01.2021, con la quale la S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. ha riscontrato la sopra citata nota 3034/2021, trasmettendo il contratto tra la stessa Società e la Impreser S.r.l., con sede in Catania, via Blocco Torrazze - Pantano d'Arci SN - 95121, iscritta nel Registro delle Imprese di Catania al n.312002, P.IVA 0468345870, per il noleggio della durata di 10 anni di: <ul style="list-style-type: none"> - n.1 trituratore (marca Komptech GmbH, modello "TERMINATOR 5000 S" S.N. 162060); - n.1 vaglio rotativo con maglia da 40 (marca Doppstadt - Drum screening machine, modello SM620 Proti, S.N. W0962121772d07218; fermo impregiudicato la modalità di acquisizione del noleggio dell'impianto del T.M. all'IMPRESER S.r.l.;
Considerato	che la Impreser S.r.l., con sede in Catania, via Blocco Torrazze - Pantano d'Arci SN - 95121- risulta iscritta in White List presso il sito web dell'U.T.G.-Prefettura di Catania con validità a 25.11.2020, con richiesta di rinnovo in corso, per il settore di attività 1, 3, 5, 6, 10;
Considerato	che dagli atti risulta che l'impianto di TMB è stato messo in esercizio per il tramite di provvedimenti <i>extra ordinem</i> e vi è la necessità di rafforzare la prevenzione e la riduzione degli impatti ambientali derivanti dall'attuale gestione dei rifiuti nel sito di cava dei Modicani, dando una regolamentazione in ordinario;
Visti	tutti i pareri e le prescrizioni, delle quali il proponente ha preso atto ed accettato;
Ritenuto	di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione in atti, in linea con la normativa vigente e pertanto di potere approvare il " <i>Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani - Ragusa</i> ", volto alla chiusura definitiva della stessa;
Ritenuto	di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione in atti, in linea con la normativa vigente e pertanto di potere approvare il " <i>Progetto di riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di contrada Cava dei Modicani nel comune di Ragusa</i> ";
Ritenuto	di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs 152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
Valutato	che: <ul style="list-style-type: none"> - il progetto è stato sviluppato dal proponente per rispondere alle emergenza rifiuti e al fine di scongiurare una crisi igienico sanitaria nel territorio ragusano, evitando aggravii di costi ai Comuni della Provincia di Ragusa; - nell'area di Cava dei Modicani, nel Comune di Ragusa vi è in esercizio l'impiantistica di che trattasi; - nell'area in esame non sono presenti impatti ambientali significativi negativi; - vi è la necessità di regolarizzare quanto in essere; - sono soddisfatti i requisiti tecnici stabiliti dal d.lgs.36/2003 ed in particolare con la copertura finale si andrebbe ad attuare: <ul style="list-style-type: none"> - l'isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno - la minimizzazione delle infiltrazioni di acqua - la riduzione al minimo della necessità della manutenzione - la minimizzazione dei fenomeni di erosione - l'esistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata; - in sede di conferenze di servizi, tramite i rispettivi rappresentanti, le Amministrazioni si sono espresse unitariamente in maniera favorevole;
Ritenuto	che l'autorizzazione della piattaforma è meritevole di accoglimento e non determina effetti

Verificato	negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana;
Ritenuto	che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento;
Ritenuto	che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni del presente Decreto, sono idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il d.lgs. 152/2006 ed il Decreto M.A.T.T.M. del 29.01.2007;
Ritenuto	la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuata in data 22 gennaio 2021;
Visto	il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
Visto	il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
Considerato	che oltre ai casi in cui <i>ope legis</i> è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
Ritenuto	di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione dei citato Decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii.;
Tutto quanto sopra premesso;	

DECRETA

- Art.1.** Le premesse devono intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente Decreto. Ai sensi dell'art.29sexies del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. è approvata la realizzazione del "*Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani - Ragusa*", volto alla chiusura definitiva della stessa, nonché la realizzazione del "*Progetto di riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di contrada Cava dei Modicani nel comune di Ragusa*", proposto da ATO Ragusa Ambiente S.p.A., con sede legale in viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa P.IVA: 01544690884.
- Il presente provvedimento ha la validità temporale di 10 anni, e sarà riesaminato secondo quanto previsto dall'art.29octies del d.lgs. 152/2006.
- Art.2.** La presente Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce le seguenti approvazioni:
- Impianto TMB**
- Approvazione del progetto "*Progetto ricollocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa*" in premessa elencato, comprensivo dei seguenti Piani ed elaborati tecnici, così come caricati nel portale delle Valutazioni Ambientali dell'A.R.T.A.:
- Elaborati generali e specialistici*
- A1 Elenco elaborati
A2 Relazione generale
A3 Studio Impatto Ambientale con allegati
A4 P.M.C. Disc_RG-Disarica-TMB rev. 03 Agg.
Sintesi non tecnica
- Elaborati Stato di fatto*
- TAV 0_TMB Inquadramento generale
TAV 6_TMB Vasca di 1^ pioggia e condotta di scarico esistente
- Elaborati di progetto*
- TAV 1_TMB Planimetria impianto di trattamento meccanico biologico (TMB)
TAV 2_TMB Cella di biostabilizzazione
TAV 3_TMB Capannone tritovagliatura
TAV 4_TMB Rete di raccolta colatici e acque di 1^ pioggia
TAV 5_TMB Impianto estrazione aria esausta - capannone
- Elaborati economici*
- B1 Computo metrico estimativo

B2 Elenco Prezzi e Quantità

B3 Quadro economico

Elaborati antincendio

R01 Relazione tecnica di prevenzione incendi

VVF.1 Planimetria generale e inquadramento territoriale

VVF.2 Prospetti e sezioni

VVF.3 Planimetria presidi antincendio

Elaborati sicurezza

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Piano di emergenza interno

Integrazioni portale SIVVI:

12/01/2021 Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato a seguito della C.D.S. del 07.12.2020 e delle osservazioni di cui alla nota ARPA N. 77091 Del 23.12.2020.

04/12/2020 Relazione Tecnica Impianto T.M.B.

04/12/2020 Impianto T.M.B – Ragusa - Piano Di Gestione Operativa

04/12/2020 Piano di Monitoraggio Ambientale

04/12/2020 Relazione Tecnica Copertura Superficiale Finale Della Discarica

04/12/2020 Inquadramento Territoriale Copertura Superficiale Finale Della Discarica

04/12/2020 Planimetria Stato di Fatto Discarica

04/12/2020 Sezioni Stato di Fatto Discarica

04/12/2020 Planimetria Generale Stato di Progetto Discarica

04/12/2020 Sezioni Stato di Progetto Discarica

04/12/2020 Particolari Costruttivi Discarica

04/12/2020 Planimetria Reti Biogas Percolato

04/12/2020 Particolari Costruttivi Reti Biogas Percolato

03/12/2020 Piano di Monitoraggio e Controllo Aggiornato a seguito della C.D.S. del 17.11.2020.

- **Vasca di discarica**

Approvazione del *Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in C.da Cava dei Modicani - Ragusa*", comprendente i seguenti elaborati:

RELAZIONI E PIANI

- Elenco elaborati
- Relazione generale
- Relazione idrologica-idraulica
- Report fotografico
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- Piano di sicurezza e coordinamento

ELABORATI GRAFICI

- Inquadramento territoriale
- Planimetria stato di fatto
- Sezioni trasversali stato di fatto 1 di 5 (sezioni da 5 a 8)
- Sezioni trasversali stato di fatto 2 di 5 (sezioni da 9 a 12)
- Sezioni trasversali stato di fatto 3 di 5 (sezioni da 13 a 16)
- Sezioni trasversali stato di fatto 4 di 5 (sezioni da 17 a 20)
- Sezioni trasversali stato di fatto 5 di 5 (sezioni da 21 a 24)
- Planimetria di progetto
- Sezioni trasversali di progetto 1 di 5 (sezioni da 5 a 8)
- Sezioni trasversali di progetto 2 di 5 (sezioni da 9 a 12)
- Sezioni trasversali di progetto 3 di 5 (sezioni da 13 a 16)
- Sezioni trasversali di progetto 4 di 5 (sezioni da 17 a 20)
- Sezioni trasversali di progetto 5 di 5 (sezioni da 21 a 24)
- Sezione longitudinale discarica (P1) - Stato di fatto e di progetto
- Particolari costruttivi copertura superficiale

ELABORATI ECONOMICI

- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Stima dei costi della sicurezza
- Quadro di incidenza della manodopera
- Capitolato speciale d'appalto - Parte Generale
- Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche
- Cronoprogramma dei lavori
- Quadro economico

Integrazioni portale SIVVI:

ELABORATI GRAFICI

- D.01 – Inquadramento generale
- D.02.1 – Planimetria stato di fatto
- D.02.2 – Sezioni stato di fatto
- D.03.1 – Planimetria generale stato di progetto
- D.03.2 – Sezioni stato di progetto
- D.03.3 – Particolari costruttivi discarica
- D.03.3 – Particolari costruttivi stato di progetto
- D.04.1 – Planimetria reti impianto Percolato e Biogas
- D.04.2 – Particolari costruttivi impianto Percolato e Biogas

RELAZIONI:

- R.01 – Relazione tecnica generale

Descrizione dello stato di fatto

Dal 21.7.2017, il sito di c.da Cava dei Modicani è attivo il solo TMB degli R.S.U. ivi conferiti e pertanto nessuna attività di abbancamento viene condotta presso la discarica, pertanto si procederà alle attività di chiusura della discarica e alla gestione post operativa della stessa.

La capacità di abbancamento della vasca inizialmente di 385.000 mc è, successivamente aumentata sino a 512.755, 55 mc, con i seguenti provvedimenti:

- a) Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) approvata con D.D.G. n.203 del 22.4.2010 dall'A.R.T.A. (385.000 mc);
- b) nota della Regione Siciliana – Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti n.52013 del 22-12-2014, acquisita al protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in data 23.12.2014 al n.4825, con cui è concesso *Nulla Osta all'abbancamento dei rifiuti fino ad un innalzamento della parte sommitale di 80-90 cm nei termini e nei limiti di cui al progetto di chiusura e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Parere n°59619 del 19.12.2014 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (25.000 mc);*
- c) Ordinanza Contingibile ed Urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n.27218 del 16.7.2015, riportante prot. ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n°2792 del 17.7.2015, che ha *autorizzato il conferimento nella quantità complessiva massima di 25.000 mc per una durata massima di mesi sei decorrenti dal 21.7.2015, nelle more dell'implementazione della biostabilizzazione;*
- d) Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.2180 del 19.01.2016, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.252 del 20.01.2016, che ha *autorizzato il conferimento nella quantità complessiva massima di 18.200 mc per una durata massima dal 21.01.2016 al 31.5.2016;*
- e) Ordinanza Contingibile ed Urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.17602 del 31.5.2016, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.2018 del 31.5.2016, che ha *autorizzato il conferimento nella quantità massima complessiva di 20.800 ton per una durata massima dal 01.6.2016 al 31.01.2017 (20.800 t pari a 23.111,11 mc);*
- f) *modifica ed integrazione Ordinanza Commissario Straordinario Libero Consorzio comunale di Ragusa n.39327 del 20.12.2016, riportante protocollo SRR RG n.707 del 21.12.2016, dell'Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.191 del*

d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.17602 del 31.5.2016, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.2018 del 31.5.2016, che ha autorizzato il conferimento ulteriore di 4.000 ton oltre ai 20.800 ton, per una durata massima dal 01.6.2016 al 31.01.2017 (4.000 ton pari a 4.444,44 mc);

- g) Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.3732 del 27.01.2017, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.340 del 30.01.2017, che ha autorizzato il conferimento nella quantità complessiva massima di 32.000 mc per una durata massima dal 01.02.2017 al 20.7.2017 (32.000 mc pari a 26.400 ton).*

Chiusura della discarica

La copertura superficiale finale sarà realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati:

- 1) strato superficiale di copertura con spessore pari a 1 m formato da terreno vegetale che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura completato con uno strato superficiale di biostuoie costituite da uno strato di materiale naturale biodegradabile sciolto confinato ai due lati mediante retine in polipropilene foto-decomponibile pre-seminate in fabbrica idonei a fornire una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche, oltre che a favorire un rapido attecchimento del manto erboso;
- 2) strato drenante di materiale granulare con spessore $s > 0,5$ m di idonea trasmissività e permeabilità ($K > 10^{-5}$ m/s) protetto con un idoneo filtro in geotessile tessuto-non-tessuto per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinarsi del materiale fine dello strato superficiale di copertura;
- 3) strato minerale compattato dello spessore $s > 0,5$ m e di conducibilità idraulica $k < 1 \times 10^{-8}$ m/s integrato da un rivestimento impermeabile superficiale costituito da una geomembrana in HDPE di spessore pari a 2,5 mm. Le modalità costruttive e il valore della permeabilità dello strato minerale compattato saranno determinate mediante campo prova in situ. Lo strato minerale compattato integrato dalla geomembrana di impermeabilizzazione sarà protetto con un ulteriore strato costituito da un geotessile non tessuto con rinforzo polimerico, per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva;
- 4) strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, con spessore pari a 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità al gas in grado di drenare nel suo piano la portata di gas prodotta dai rifiuti. Lo strato drenante sarà protetto con un idoneo strato di geotessile TNT. Lo strato di drenaggio sarà realizzato a partire dall'attuale strato di zavorramento dei teli provvisori che verrà in esso conglobato. Le caratteristiche del materiale saranno: ghiaia pulita (granulometria 16÷32 mm) con una percentuale di fine (passante al vaglio 200 ASTM) $< 5\%$.

La discarica allo stato attuale risulta coperta con telo in LDPE come da punto 2.4.3 dell'Allegato I al D.Lgs. 36/2003. Dalla data di rilascio del PAUR saranno eseguiti rilievi plano-altimetrici con frequenza semestrale per i primi tre anni e successivamente con frequenza annuale, al fine di verificare la sussistenza di fenomeni di assestamento della massa di rifiuti ed in particolare del sistema di copertura provvisoria.

L'assestamento sarà considerato trascurabile quando l'abbassamento riferito all'ultimo rilievo planoaltimetrico, risulta non superiore a 20/25 cm rispetto al precedente. In questo caso verranno attivate le procedure per la realizzazione del capping finale.

Verrà implementato un impianto di captazione del biogas costituito da n. 17 pozzi terebrati sul corpo dei rifiuti e n. 2 sub stazioni di regolazione, da implementare con sistema di torcia adiabatica per il recupero e smaltimento del biogas.

Impianto trattamento percolato

Ad oggi il percolato viene estratto mediante un pozzo di captazione e condotto mediante tubazioni in polietilene ad un impianto di trattamento presente nel sito, che verrà dismesso ritenendo, il soggetto proponente, migliore dal punto di vista tecnico/economico la soluzione che prevede lo stoccaggio temporaneo del percolato ed il successivo trasporto ad impianti terzi autorizzati per il successivo trattamento.

Allo scopo di aumentare la capacità di estrazione del percolato si prevede la

realizzazione di ulteriori 5 pozzi di estrazione attrezzati in modo “*duale*”, ovvero atti all'estrazione sia di biogas che di percolato mediante pompe pneumatiche. L'aumento della capacità di estrazione determina conseguentemente la necessità di aumentare anche l'attuale capacità di stoccaggio del percolato e pertanto il progetto prevede la fornitura e posa in opera di numero 2 nuovi silos in acciaio AISI 316 ciascuno di capienza pari a 50 mc, per un totale di 100 mc di capacità lorda di stoccaggio aggiuntiva.

Art.3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce ai sensi dell'Allegato IX alla parte seconda del d.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I, della parte V del d.lgs.152/06);
- Autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV della parte III del d.lgs.152/06);
- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti (art.208 del d.lgs. 152/06).

Art.4. La S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. dovrà individuare entro tre mesi il soggetto gestore dell'impiantistica di che trattasi al fine della volturazione del presente provvedimento pena l'efficacia del presente provvedimento.

Art.5. Il Gestore IPPC dovrà far pervenire con congruo anticipo alla Strutture Territoriali di ARPA, al Libero Consorzio comunale di Ragusa, all'ASP di Ragusa, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto, così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore è altresì obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art.6. Ai sensi dell'art.29 decies del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al gestore l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il gestore non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.7. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata a quanto previsto D.D.G. n.203 del 22.4.2010 del Dipartimento dell'Ambiente dell'A.R.T.A. inerente la vasca di discarica, e il D.A. n.286 del 16 novembre 2020 con il quale l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, acquisito il Parere Istruttorio Conclusivo della C.T.S. n.357/2020 del 12 novembre 2020, ha emesso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) con prescrizioni ex art.25 del d.lgs. 152/2006, inerente la ricollocazione definitiva del TMB.

Art.8. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle condizioni di legge, autorizzazioni, e norme tecniche in premessa citate, nonché delle seguenti prescrizioni e quelle dettate dagli Enti nel corso della procedura autorizzativa, come successivamente riportate:

PRESCRIZIONI GENERALI

- Ogni anomalia gestionale che potrebbe diminuire lo standard prescritto di protezione ambientale deve essere prontamente comunicata all'Autorità competente e agli organi di controllo;
- il Gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- gli impianti dovranno essere gestiti e monitorati in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione integrata ambientale, evitando che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse nonché fuoriuscite di reflui o percolati tecnicamente convogliabili;
- dovranno essere attuate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ponendo, in particolare, in essere le misure di sicurezza idonee a prevenire i rischi di natura biologica, chimica e i pericoli di esplosione connessi all'uso di macchinari ed

attrezzature nonché tutti i rischi di carattere generale connessi con le attività lavorative che si andranno a svolgere;

- la conduzione degli impianti è subordinata al rispetto della normativa di sicurezza antincendio vigente in materia e all'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dagli artt.3 e 4 del DPR n. 151/2011 nonché a quanto previsto dal DM 07.8.2013;
- devono essere determinati i livelli di rumore preesistenti, in prossimità dei ricettori, tramite misure articolate sul territorio, ai sensi del D.M. Ambiente 16 marzo 1998. In particolare unitamente a tali misure devono essere forniti gli elementi descrittivi delle condizioni in cui sono state eseguite (tempo di integrazione, tempo di osservazione, periodo della giornata in cui è avvenuta la misura, andamento temporale del descrittore acustico o storia del rumore);
- deve essere eseguita una analisi previsionale quantitativa dei livelli sonori generati dalle singole sorgenti di rumore e dall'insieme delle sorgenti che possono essere attivate contemporaneamente, nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante;
- dovranno essere individuati i ricettori presenti nelle vicinanze dell'impianto, ai fini della valutazione delle immissioni rumorose tramite le seguenti misure in conformità al Decreto 16 marzo 1998:
 - rumore differenziale per ciascun ricettore individuato in una determinata postazione interna, nelle abitazioni, ed esterna in facciata, sulle ventiquattro ore, relativamente al periodo diurno o notturno interessato o ad entrambe;
 - le verifiche e valutazioni dovranno essere effettuate una prima volta entro i primi tre mesi dall'attivazione dell'impianto e successivamente con frequenza triennale;
- deve essere predisposto un piano di monitoraggio unificato per tutta la piattaforma impiantistica, comprendente anche la Vasca, tramite la scelta di punti di monitoraggio rappresentativi dell'area di interesse e sottoposto alla responsabilità del gestore di riferimento;
- i punti assunti per il campionamento dovranno essere mantenuti accessibili per il campionamento ed il controllo da parte degli organi competenti;
- per quanto concerne le modalità e la frequenza del monitoraggio delle emissioni diffuse, degli odori e della qualità dell'aria al di fuori dell'area di discarica si rinvia al piano di monitoraggio e controllo approvato da ARPA Sicilia;
- l'esecuzione dell'attività di manutenzione degli impianti che può prevedere interruzioni di servizio dovrà essere preventivamente concordata con il DRAR.

IMPIANTO TMB

Il dimensionamento deriva dal conferimento medio giornaliero di RUR pari a 146,60 ton per 365 giorni/a. La potenzialità massima dell'impianto è quindi stabilita in 53.509,00 ton/anno. Il comparto di bioossidazione è costituito da n.21 (ordinarie) + 4 (emergenziali) celle, di dimensioni di 5,50m×5,00m×2,40m, per l'accoglimento della frazione organica proveniente dal pretrattamento rifiuti (tritovagliatura). Le dimensioni di ciascuna cella determinano un volume massimo teorico utilizzabile pari a 66,00 mc per ciascuna cella.

- i rifiuti possono essere ammessi in impianto nel rispetto dell'elenco e delle modalità di seguito riportate:

Operazioni	Codice EER in ingresso	Quantità	Rifiuti/prodotti in uscita dall'impianto EER	
Area conferimento - D15 Area selezione trito vagliatura - D14 Biostabilizzazione - D8 Area maturazione - R3 Recupero metalli - R4	20 03 01 (Rifiuto urbano indifferenziato) 19 08 01 (Vaglio)	146,60 ton/g per 365 gg (Capacità compressiva annua 53.509 ton)	19 12 02	componenti ferrosi da separazione
			19 12 03	metalli non ferrosi
			19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti), prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi (frazione secca proveniente dal sopravaglio);
			19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost (frazione organica proveniente dal sottovaglio)
			19 05 99	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost (frazione organica proveniente dal sottovaglio).

Il Gestore dovrà:

- classificare i rifiuti decadenti dall'attività di gestione autorizzata come stabilito al punto 1) dell'allegato D alla parte IV del d.lgs.152 del 03.4.2006 che prevede "la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed

applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n.1357/ 2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017", fermo restando la possibilità di qualificare rifiuti derivanti da altre attività ausiliarie non direttamente legate alla gestione dei rifiuti trattati quali ad esempio colaticci, manutenzione mezzi/edifici, gestione magazzini, etc.. (esempi non esaustivi), utilizzando gli appropriati codici CER secondo l'origine degli stessi;

- garantire la tracciabilità dei rifiuti sino alla loro destinazione finale nel rispetto di quanto previsto dagli artt.188, 188bis, 190 e 193 del d.lgs.152 del 03.4.2006, anche al fine di consentire l'attività di controllo agli organi preposti;
- gestire e monitorare l'impianto in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione evitando che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse nonché fuoriuscite di reflui o percolati tecnicamente convogliabili;
- considerare concluso il ciclo di trattamento biologico, che non deve essere inferiore a 21 giorni, attraverso la valutazione del parametro IRDP, avendo come riferimento il valore $IRD < 1000 \text{ mg O}_2 \times \text{KgSV}^{-1} \times \text{h}^{-1}$.

Art. 9.

Il Gestore IPPC deve classificare i rifiuti decadenti dall'attività di gestione autorizzata;

- per quanto concerne le cisterne di stoccaggio il gestore avrà cura di mantenere le stesse in perfetta efficienza prevedendo l'allontanamento e il corretto smaltimento/recupero dei sedimenti eventualmente accumulati sul fondo;
- il punto assunto per il campionamento dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento ed il controllo da parte degli organi competenti".

ARPA Sicilia

Saranno sottoposti a monitoraggio per la verifica del rispetto dei limiti normativi e di guardia:

- le acque sotterranee (piezometri e sorgenti) relativamente ai parametri tabellati e non previsti dalle norme e dalle linee guida ARPA Sicilia 2009;
- le acque di prima pioggia trattate derivanti da drenaggio superficiale per lo smaltimento sul suolo;
- il percolato;
- il gas di discarica migrato in sottosuolo (appositi pozzetti di ispezione);
- la qualità dell'aria del corpo rifiuti (emissione diffuse a monte, corpo rifiuti, valle rispetto alla direttrice dei venti dominanti) e del TMB (un punto);
- le emissioni odorigene del TMB;
- le emissioni acustiche del TMB;
- le emissioni convogliate dei biofiltri del TMB;
- effettuazione di campionamenti in autocontrollo, a fine ciclo T.M.B e successive analisi della frazione organica, in modo da valutare in particolare l'indice di respirazione dinamico potenziale I.R.D.P., umidità e temperatura.

Mentre saranno sottoposti a caratterizzazione, al fine della corretta attribuzione del CER:

- le acque di prima pioggia per l'ammissione ad impianto autorizzato;
- le acque di lavaggio ruote automezzi (nel caso di utilizzo);
- il percolato presente nel bacino di abbancamento;
- le acque di processo in esubero dal TMB;
- sopravaglio da trattamento meccanico;
- biostabilizzato da TMB.

L.C.C. di Ragusa

1. i processi di biostabilizzazione devono essere comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica nel rispetto della lettera a) della nota (*) della tabella 5, contenuta all'art. 6, del DM 24 giugno 2015 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) e ss. mm. Ii. Il rifiuto biostabilizzato in uscita dal trattamento deve presentare un indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) non superiore a $1000 \text{ mg O}_2/\text{kgsv h}$ e comunque in accordo con i criteri di ammissibilità in discarica dell'impianto di smaltimento finale. A tale riguardo si precisa che il ricorso al criterio di ammissibilità in discarica basato sulla riduzione del 70% dell'IRDP potrà essere applicato esclusivamente qualora lo stesso criterio venga adottato anche dall'impianto ricevente ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 2/RIF del 25/09/2020;

2. la ditta dovrà porre in atto quanto esposto in tutti gli elaborati progettuali presentati relativamente sia al ciclo produttivo, sia alle attività di gestione/manutenzione/pulizia delle aree di competenza dell'impianto sia a quanto previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale e Piano di Monitoraggio e Controllo;
3. realizzazione e mantenimento della barriera perimetrale arborea in progetto. Nel periodo di esercizio il gestore dell'impianto dovrà assicurare il mantenimento dell'efficienza funzionale della barriera arborea con il ripristino delle eventuali fallanze delle essenze arboree presenti, in maniera di assicurare una costante opera di mitigazione degli impatti negativi sulle componenti paesaggio;
4. assicurare continuità nell'esecuzione del monitoraggio delle falde sotterranee attraverso il prelievo di campioni di acqua dai vari piezometri realizzati all'interno dell'impianto. La frequenza dei monitoraggi deve essere almeno semestrale;
5. si dovrà procedere al monitoraggio delle sorgenti presenti nei bacini Idrografici del fiume Irminio e del fiume Ippari. La frequenza dei monitoraggi deve essere almeno semestrale;
6. le aree di movimentazione dei mezzi, carico, scarico e parcheggio dovranno essere opportunamente pavimentate e dotate di canale di raccolta delle acque di dilavamento;
7. in particolare le pavimentazioni delle aree di carico e scarico dei rifiuti, dovranno essere accuratamente pulite al termine di ogni utilizzo e dovrà essere realizzato un sistema di raccolta delle acque di pulitura che confluisca nel sistema di raccolta del percolato, in modo da separare queste acque dal sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
8. relativamente alle acque di prima pioggia deve essere prevista la raccolta delle acque interessanti le aree dell'impianto TMB e realizzato un sistema di canalizzazione e di trattamento delle acque stesse;
9. Il percolato prodotto sia in fase di scarico dei rifiuti che in fase di processo dovrà essere raccolto attraverso opportuna canalizzazione e convogliato presso vasche di raccolta all'uopo dedicate per essere successivamente inviato ad impianto di smaltimento idoneo di cui dovrà essere acquisita la diponibilità a trattare le quantità di percolato prodotta dall'impianto;
10. le vasche dovranno essere svuotate non appena raggiunto il 90% della capienza massima e comunque il percolato raccolto dovrà essere smaltito almeno ogni due mesi;
11. non sono consentiti depositi o stoccaggi di materie prime e/o rifiuti al di fuori degli spazi individuati e debitamente indicati nella planimetria dell'impianto;
12. sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto siano minimizzate le emissioni nocive (polveri, inquinanti, sostanze osmogene, emissione di gas di scarico, emissione di rumore e vibrazioni da parte delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto, ecc.), evitando che si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente riferibili alle lavorazioni effettuate;
13. tutte le attività previste nell'impianto dovranno essere eseguite con l'adozione di specifiche cautele operative e di controllo e siano rigorosamente rispettate le norme tecniche.

DISCARICA

- La discarica deve essere gestita nel rispetto dei contenuti del D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003;
- La gestione post operativa della discarica deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti, con adeguata formazione tecnica per a gestire il sito;
- L'esercizio della discarica deve essere affidato a personale tecnico qualificato aggiornato mediante specifici corsi di formazione in materia di gestione rifiuti, sicurezza, igiene e tutela ambientale avente riscontro in un programmato Piano di Formazione. E' fatto obbligo di rispettare il piano di ripristino ambientale, il piano di gestione post-operativa, il piano di sorveglianza/controllo approvati, per quanto non modificato dalle prescrizioni del provvedimento AIA di autorizzazione;
- La discarica dovrà essere dotata, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto;
- È assolutamente vietato il ricircolo del percolato e dell'eventuale concentrato liquido o fangoso pompabile prodotto negli impianti di trattamento;
- È fatto obbligo al Gestore di prevedere interventi aggiuntivi e migliorativi al sistema di

estrazione del percolato, qualora venga accertato il malfunzionamento dei sistemi di drenaggio di fondo, sia mediante la messa in opera di pozzi di estrazione verticali, sia mediante la creazione di apposite trincee drenanti;

- È fatto obbligo al Gestore di verificare l'integrità della geomembrana di impermeabilizzazione mediante opportune indagini dirette e indirette, al fine di ridurre al minimo il tempo intercorrente tra l'eventuale inizio della diffusione del percolato al di sotto di essa e le conseguenti azioni di bonifica;
- È fatto obbligo al Gestore di eseguire il monitoraggio dei cedimenti differenziali del fondo vasca, al fine di prevenire l'instaurarsi di anomalie di pendenze che possano causare la rottura della geomembrana o causare ristagni di percolato all'interno del corpo rifiuti e conseguente innalzamento del battente. Il controllo dei cedimenti dovrà riguardare anche l'argine di base e dovrà essere effettuato mediante controlli topografici periodici di punti prestabiliti, con cadenze di tempo ravvicinate specialmente nei primi periodi di abbancamento dei rifiuti;
- Il sistema per l'estrazione del biogas deve essere tale da garantire la massima efficienza di captazione, provvisto di sistemi idonei per l'eliminazione della condensa e per l'estrazione del percolato eventualmente formatosi.
- Almeno una volta all'anno deve essere effettuata la pulizia delle vasche di accumulo del percolato. I quantitativi dei fanghi di sedimentazione dovranno essere annotati sull'apposito registro di carico/scarico dei rifiuti;
- La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, per un periodo di almeno 30 anni e comunque fino a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate. Tale durata può essere ridotta qualora si verificino anticipatamente circostanze che consentano di considerare cessati i processi in discarica che comportino pericoli per l'ambiente:
- Il gestore deve presentare, almeno una volta all'anno, a questo Dipartimento, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa ed all'ARPA., una relazione riguardante i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati relativi fase post-operativa;
- A completamento della fase di coltivazione della discarica il gestore dovrà realizzare i pozzi di captazione del biogas previsti in progetto in modo da garantire la massima efficienza di captazione. Il biogas estratto dovrà essere avviato a recupero energetico. Nel caso in cui la quantità di metano non sia tale da rendere praticabile il recupero energetico (almeno 30% di metano in volume), si dovrà prevedere la termodistruzione del gas di discarica, al fine di garantire la sicurezza dell'impianto, in idonea camera di combustione a temperatura $T > 850^{\circ}$, concentrazione di ossigeno $> 3\%$ in volume e tempo di ritenzione $> 0,3$ s. Qualora il contenuto di metano sia inferiore al limite di esplosività (LEL) pari al 5% non si ritiene necessario adottare alcun sistema di termodistruzione del gas di discarica;
- la copertura superficiale finale deve avere le seguenti caratteristiche, dall'alto verso il basso:
 - 1) strato superficiale di copertura con spessore pari a 1 m formato da terreno vegetale che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura completato con uno strato superficiale di biostuoie costituite da uno strato di materiale naturale biodegradabile sciolto confinato ai due lati mediante retine in polipropilene foto-decomponibile pre-seminate in fabbrica idonei a fornire una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche, oltre che a favorire un rapido attecchimento del manto erboso;
 - 2) strato drenante di materiale granulare con spessore $s \geq 0,5$ m di idonea trasmissività e permeabilità ($K > 10^{-5}$ m/s) protetto con un idoneo filtro in geotessile tessuto-non tessuto per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinarsi superficiale di copertura; del materiale fine dello strato
 - 3) strato minerale compattato dello spessore $s \geq 0,5$ m e di conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s integrato da un rivestimento impermeabile superficiale costituito da una geomembrana in HDPE di spessore pari a 2,5 mm. Le modalità costruttive e il valore

della permeabilità dello strato minerale compattato saranno determinate mediante campo prova in situ. Lo strato minerale compattato integrato dalla geomembrana di impermeabilizzazione sarà protetto con un ulteriore strato costituito da un geotessile non tessuto con rinforzo polimerico, per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva;

4) strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, con spessore pari a 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità al gas in grado di drenare nel suo piano la portata di gas prodotta dai rifiuti. Lo strato drenante sarà protetto con un idoneo strato di geotessile TNT. Lo strato di drenaggio sarà realizzato a partire dall'attuale strato di zavorramento dei teli provvisori che verrà in esso conglobato. Le caratteristiche del materiale saranno: ghiaia pulita (granulometria 16÷32 mm) con una percentuale di fine (passante al vaglio 200 ASTM) < 5%.

- La discarica allo stato attuale risulta coperta con telo in LDPE come da punto 2.4.3 dell'Allegato I al d.lgs.36/2003. Dalla data di rilascio del PAUR saranno eseguiti rilievi plano-altimetrici con frequenza semestrale per i primi tre anni e successivamente con frequenza annuale, al fine di verificare la sussistenza di fenomeni di assestamento della massa di rifiuti ed in particolare del sistema di copertura provvisoria.
- L'assestamento sarà considerato trascurabile quando l'abbassamento riferito all'ultimo rilievo planoaltimetrico, risulta non superiore a 20/25 cm rispetto al precedente. In questo caso verranno attivate le procedure per la realizzazione del capping finale.
- Devono essere annotati, in apposito registro, i rilievi dei livelli piezometrici dei pozzi.

Art. 10.

L'Autorità Competente, dovrà attivare le verifiche di ottemperanza e di attuazione, con l'obiettivo di accertare il rispetto della progettazione esecutiva dell'opera nonché la sua realizzazione, alle prescrizioni riportate nei pareri espressi dagli Enti preposti e dal presente provvedimento. La S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. dovrà produrre entro trenta giorni perizia asseverata attestante la rispondenza del progetto allo stato finale.

Art. 11.

Il Gestore, entro 30 gg dall'emissione del P.A.U.R, dovrà produrre a questo Ufficio la seguente documentazione:

- Garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 e all'articolo 14 del d.lgs.36/2003 sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera in) del medesimo d.lgs. e rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B. a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dall'attività autorizzata e a copertura delle spese derivanti da eventuali danni ambientali causati dalle operazioni di smaltimento rifiuti, compresa la bonifica e ripristino ambientale, senza soluzione di continuità inerenti il sito;
- Nomina ed atto di accettazione del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Nomina ed atto di accettazione del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate tra la stessa Società e la Impreser S.r.l., con sede in Catania, via Blocco Torrazze - Pantano d'Arci SN - 95121, iscritta nel Registro delle Imprese di Catania al n. 312002, P.IVA 0468345870, avente per oggetto il noleggio della durata di 10 anni di:
 - n.1 trituratore (marca Komptech GmbH, modello "TERMINATOR 5000 S" S.N. 162060);
 - n.1 vaglio rotativo con maglia da 40 (marca Doppstadt - Drum screening machine, modello SM620 Proti, S.N. W0962121772d07218;

Art. 12.

Il gestore dovrà conformarsi ai seguenti limiti di emissione:

Inquinante		Limite
Polveri	mg/Nmc	10
HCL	mg/Nmc	10
COT	mg/Nmc	150
NOx	mg/Nmc	450
SOx	mg/Nmc	50
COx	mg/Nmc	50

per gli altri inquinanti si dovrà fare riferimento alla parte III Allegato I della parte V del

d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e per il controllo dei gas di scarica al d.lgs.36/2003 Annesso A, punto 2.5;
per il punto di emissione da torcia occorrerà fare riferimento all'art. 269 punto 14 lettera e) del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., mentre per il controllo dei gas di scarica al d.lgs. 36/2003 Allegato A, punto 2.5;
relativamente alle emissioni diffuse, per le polveri occorrerà fare riferimento all'Allegato V Parte I della parte quinta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. mentre per le altre sostanze al citato d.lgs.36/2003 e ss.mm.ii..

- Art. 13.** Relativamente allo scarico delle acque meteoriche, delle acque bianche, il gestore è obbligato a rispettare i limiti per lo scarico di cui all'All.5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. verificando, per quanto riguarda la scarica il rispetto del punto 2.3. Allegato 1 del d.lgs 36/2003 e ss.mm.ii..
- Art. 14.** Restano fermi i contenuti e le prescrizioni già statuite nei precedenti provvedimenti autorizzativi (DDG 203/2010 dell'ARTA) laddove non variati con il presente provvedimento e le prescrizioni ambientali di cui al parere istruttorio conclusivo n°357/2020.
- Art. 15.** La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs. 152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.
- Art. 16.** Ai sensi dell'art.29 del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dei progetti autorizzati dovrà essere comunicata al Comune di Ragusa, al Libero Consorzio comunale di Ragusa, ad ARPA Sicilia, e al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della legge regionale 23 giugno 2014 n.14.
- Art. 17.** La Società, prima della implementazione della modifica autorizzata con il presente decreto, dovrà far pervenire appendice di adeguamento/aggiornamento della fidejussione relativamente alla vasca di scarica e al TMB.
- Art. 18.** Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.
Qualunque variazione della Società (della sede legale, del Legale rappresentante, degli amministratori muniti di rappresentanza, etc.) o del Direttore tecnico o di cessione d'azienda o di parte di essa, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
- Art. 19.** Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., Nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.
- Art. 20.** Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..
- Art. 21.** Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, a seguito della comunicazione di cui all'art.6 del presente decreto, anche avvalendosi del personale di A.R.P.A. Sicilia, potrà eseguire un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Il libero consorzio comunale di ragusa effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs.152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. Sicilia.
- Art. 22.** Al presente decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al presidente della regione, entro il termine di 120 giorni.

Art. 23.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art.68 della l.r.21 del 12.8.2014, come modificato dall'art.98 comma 6 della l.r.9 del 07.5.2015 e trasmesso alla ditta.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Ragusa, Libero Consorzio comunale di Ragusa, Prefettura di Ragusa, Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, A.R.P.A. Sicilia (catasto rifiuti), A.R.P.A. Sicilia, Dipartimento regionale dell'ambiente dell'A.R.T.A., Area 2 – STA Ragusa - Dipartimento regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A..

Il Dirigente generale

Foti